

TRIBUNALE  
UNIONE EUROPEA  
17 FEBBRAIO 2011

PARTI:  
FÉDÉRATION  
INTERNATIONALE  
DE FOOTBALL  
ASSOCIATION (FIFA)  
COMMISSIONE EUROPEA  
REGNO DEL BELGIO,  
REPUBBLICA FEDERALE  
DI GERMANIA  
REGNO UNITO  
DI GRAN BRETAGNA  
E IRLANDA DEL NORD

**Campionati mondiali di calcio • Evento unico**  
• Particolare rilevanza  
• Diffusione su canali televisivi liberamente accessibili • Valore commerciale • sussistenza  
• Interesse pubblico  
• Diritto all'informazione

*I campionati mondiali di calcio sono da considerarsi complessivamente un evento unico invece che un insieme di eventi singoli distinguibili tra partite c.d. prime (quest'ultime corrispondenti alle semifinali, alla finale e alle partite della squadra nazionale) e partite non prime. Compete agli stati membri decidere quando un evento è di particolare rilevanza per la società ai fini del relativo inserimento*

*nell'elenco delle trasmissioni televisive ai sensi dell'art. 3-bis della direttiva 89/552/CEE (come aggiunto dalla direttiva 97/36/CE) da diffondersi su canali liberamente accessibili. L'inclusione dell'evento in siffatto elenco non azzerava il valore commerciale dei diritti di trasmissione televisiva, dal momento che l'organizzatore non è tenuto a concederli a qualunque condizione. La restrizione di un diritto fondamentale quale è la proprietà sui diritti televisivi viene giustificata da ragioni imperative di interesse pubblico, quale è il diritto all'informazione e per garantire un ampio accesso alla trasmissione televisiva di eventi, nazionali o meno, di particolare rilevanza per una determinata comunità sociale.*

**C**ONTESTO NORMATIVO.

1. L'art. 43 CE è così formulato:

« Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro.

La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività non salariate e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'articolo 48, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali ».

2. L'art. 49, primo comma, CE stabilisce:

« Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione ».

3. L'art. 3-bis della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298, p. 23), come aggiunto dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE, che modifica la direttiva [89/552] (GU L 202, p. 60), stabilisce:

« 1. Ciascuno Stato membro può prendere le misure compatibili con il diritto comunitario volte ad assicurare che le emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione non trasmettano in esclusiva eventi che esso considera di particolare rilevanza per la società, in modo da privare una parte importante del pubblico dello Stato membro della possibilità di seguire i suddetti eventi in diretta o in differita su canali liberamente accessibili. In tale caso, lo Stato membro interessato redige un elenco di eventi, nazionali e non, che considera di particolare rilevanza per la società. Esso redige tale elenco in modo chiaro e trasparente e in tempo utile. Inoltre, lo Stato membro determina se tali eventi debbano essere disponibili in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive nel pubblico interesse, in differita integrale o parziale.

2. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le misure che hanno adottato o che intendono adottare ai sensi del paragrafo 1. Entro tre mesi dalla notifica la Commissione verifica che tali misure siano compatibili con il diritto comunitario e le comunica agli altri Stati membri. La Commissione consulta il comitato di cui all'articolo 23-bis. Essa pubblica immediatamente nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* le misure prese e, almeno una volta all'anno, l'elenco consolidato di tutte le misure adottate dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri fanno sì, con mezzi adeguati, nel quadro della loro legislazione, che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione non esercitino i diritti esclusivi acquistati dopo la data di pubblicazione della presente direttiva in modo da privare una parte importante del pubblico di un altro Stato membro della possibilità di seguire, su di un canale liberamente accessibile, (...) in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive nel pubblico interesse, in differita integrale o parziale secondo quanto stabilito da tale altro Stato membro a norma del paragrafo 1, gli eventi che lo Stato medesimo ha indicato ai sensi dei paragrafi precedenti ».

4. I « considerando » 18-22 della direttiva 97/36 sono così formulati:

« (18) considerando che è essenziale che gli Stati membri siano in grado di adottare misure volte a proteggere il diritto all'informazione e ad assicurare un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di eventi, nazionali e non, di particolare rilevanza per la società, quali i giochi olimpici, il campionato del mondo di calcio e il campionato europeo di calcio; che a tal fine gli Stati membri mantengono il diritto di prendere misure, compatibili con il diritto comunitario, volte a regolare l'esercizio, da parte delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione, dei diritti esclusivi di trasmissione di tali eventi;

(19) considerando che occorre prendere le disposizioni necessarie, in ambito comunitario, al fine di evitare un'eventuale incertezza giuridica e distorsioni del mercato e di conciliare la libera circolazione dei servizi televisivi con la necessità di prevenire possibili elusioni delle misure nazionali destinate a proteggere un legittimo interesse generale;

(20) considerando, in particolare, che è opportuno stabilire nella presente direttiva disposizioni relative all'esercizio, da parte delle emittenti televisive, di diritti esclusivi che esse possono aver acquistato per la trasmissione di eventi ritenuti di particolare rilevanza per la società in uno Stato membro diverso da quello alla cui giurisdizione sono soggette; (...)

(21) considerando che, ai fini della presente direttiva, gli eventi di “particolare rilevanza per la società” devono rispondere a determinati criteri, ossia essere eventi di straordinaria importanza che presentano interesse per il pubblico in generale nell’Unione europea o in un determinato Stato membro o in una parte componente significativa di uno Stato membro e sono organizzati in anticipo da un organizzatore legittimato a vendere i diritti relativi a tali eventi;

(22) considerando che, ai fini della presente direttiva, per “canale liberamente accessibile” si intende la trasmissione su un canale pubblico o commerciale di programmi accessibili al pubblico senza pagamento supplementare rispetto alle modalità di finanziamento delle trasmissioni televisive ampiamente prevalenti in ciascuno Stato membro (quali il canone e/ o l’abbonamento base ad una rete via cavo)».

#### FATTI E DECISIONE IMPUGNATA.

5. La Fédération internationale de football association (FIFA), ricorrente, è un’associazione composta da 208 federazione nazionali di calcio e costituisce l’organo esecutivo mondiale del calcio. I suoi obiettivi sono, in particolare, di promuovere globalmente il calcio e di organizzare le sue competizioni internazionali. La vendita dei suoi diritti di trasmissione televisiva della fase finale della Coppa del mondo di calcio (in prosieguo: la «Coppa del mondo»), di cui assicura l’organizzazione, costituisce la sua principale fonte di reddito.

6. In Belgio, le comunità fiamminga e francese sono competenti ad adottare misure ai sensi dell’art. 3-*bis* della direttiva 89/552. Pertanto, le autorità di ciascuna comunità hanno adottato misure distinte, che sono state poi notificate alla Commissione delle Comunità europee da parte delle autorità federali belghe.

7. In base all’art. 76, n. 1, dei decreti relativi alla trasmissione radiofonica e televisiva, coordinati il 25 gennaio 1995, adottati dal Consiglio fiammingo (*Moniteur belge* del 30 maggio 1995, p. 15092), «[i]l governo fiammingo redige l’elenco degli eventi che considera di particolare rilevanza per il pubblico, i quali per questo motivo non possono essere trasmessi in esclusiva in modo da privare una parte consistente del pubblico della Comunità fiamminga della possibilità di seguirli sulla televisione non a pagamento, né in diretta né in differita».

8. Con decreto 28 maggio 2004 (*Moniteur belge* del 19 agosto 2004, p. 62207), il governo fiammingo ha indicato gli eventi da considerare di particolare rilevanza per la società, tra cui la Coppa del mondo. Affinché un evento possa far parte dell’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società, esso deve soddisfare, secondo questo stesso decreto, almeno due dei criteri seguenti:

— presentare una grande rilevanza e riscuotere ampio interesse presso il pubblico;

— svolgersi nel quadro di un’importante competizione internazionale oppure essere una partita a cui prende parte la squadra nazionale belga, una squadra di un club belga oppure uno o vari sportivi belgi (uomini e donne);

- riguardare un'importante disciplina sportiva e rappresentare un importante valore culturale per la comunità fiamminga;
- essere tradizionalmente diffuso dalla televisione non a pagamento e godere di un elevato indice di ascolto nella sua categoria.

9. Ai sensi dell'art. 1 del decreto 28 maggio 2004, taluni eventi inseriti nell'elenco, tra cui la Coppa del mondo, devono essere trasmessi mediante servizi completi in diretta. In forza dell'art. 2 dello stesso decreto, i diritti esclusivi sugli eventi inseriti nell'elenco non possono essere esercitati in modo da impedire a una parte rilevante della popolazione di seguirli su canali televisivi non a pagamento. Inoltre, in base al secondo comma della stessa disposizione, si ritiene che una parte consistente della popolazione della comunità fiamminga possa seguire un evento di grande rilevanza per la società alla televisione non a pagamento quando l'evento è diffuso da una televisione che emette in lingua olandese e che viene ricevuta da almeno il 90% della popolazione senza altro pagamento oltre al prezzo dell'abbonamento alla teledistribuzione.

10. In forza dell'art. 3 del decreto 28 maggio 2004, le emittenti che non soddisfano il disposto dell'art. 2 e che acquisiscono diritti di emissione in esclusiva nella regione di lingua olandese e nella regione bilingue di Bruxelles-Capitale per gli eventi inseriti nell'elenco non possono esercitare tali diritti se non sono in grado di garantire, sulla scorta di contratti stipulati, che una parte consistente della popolazione non sarà privata della possibilità di seguire tali eventi alla televisione non a pagamento. A tal fine, le emittenti di cui trattasi possono concedere sotto-licenze a prezzi di mercato ragionevoli ed entro termini da stabilirsi dalle stesse ad emittenti televisive che soddisfano tali requisiti. Tuttavia, se non vi sono emittenti disposte ad acquistare sotto-licenze alle suddette condizioni, l'emittente in questione può utilizzare i diritti di trasmissione acquisiti.

11. In base all'art. 4, n. 1, del decreto 27 febbraio 2003 (*Moniteur belge* del 17 aprile 2003, p. 19637), adottato dal parlamento della comunità francese, il governo della comunità francese può, sentito il parere del Conseil supérieur de l'audiovisuel (Consiglio superiore dell'audiovisivo), adottare un elenco di eventi che ritiene di particolare rilevanza per il pubblico di detta comunità. Tali eventi non possono formare oggetto di un esercizio di diritto di esclusiva da parte di un'emittente televisiva o da parte della RTBF [Radiotelevisione belga della comunità francese], in modo da privare una parte rilevante del pubblico di tale comunità dell'accesso a tali eventi attraverso un servizio di radiodiffusione televisiva su canali liberamente accessibili.

12. Affinché un evento possa rientrare nell'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società, esso deve rispondere, secondo l'art. 4, n. 2, del decreto 27 febbraio 2003, almeno a due dei seguenti criteri:

- avere una risonanza particolare presso il pubblico della comunità francese in generale e non solo presso il pubblico che segue abitualmente questo tipo di evento;
- rivestire una particolare importanza culturale, godere di un riconoscimento generalizzato da parte del pubblico della comunità francese e costituire un catalizzatore della sua identità culturale;

- coinvolgere una personalità o una squadra nazionale nell'ambito di una gara o di una manifestazione internazionale di rilievo;
- essere tradizionalmente ritrasmesse in un programma offerto da un servizio di radiodiffusione televisiva liberamente accessibile nella comunità francese e interessare un ampio pubblico.

13. Ai sensi dell'art. 4, n. 3, dello stesso decreto, un servizio di radiodiffusione televisiva è considerato liberamente accessibile quando viene diffuso in lingua francese e può essere captato dal 90% delle famiglie provviste di un impianto di ricezione di servizi di radiodiffusione televisiva, situati nella regione di lingua francese e nella regione bilingue di Bruxelles-Capitale. Escluse le spese tecniche, la ricezione di tale servizio non può formare oggetto di pagamento diverso dal prezzo eventuale di abbonamento all'offerta di base proposta da un servizio di distribuzione via cavo.

14. Ai sensi dell'art. 2 del decreto 8 giugno 2004 (*Moniteur belge* del 6 settembre 2004, p. 65247), adottato dal governo della comunità francese, « l'editore di servizi di trasmissione televisiva che fa parte della comunità francese il quale intende esercitare un diritto esclusivo di trasmissione che ha acquisito su un evento di particolare interesse è tenuto a trasmettere tale evento mediante un programma di un servizio di trasmissione televisiva liberamente accessibile e conformemente all'allegato al presente decreto ».

15. L'allegato del decreto 8 giugno 2004 nonché l'elenco consolidato degli eventi di particolare rilevanza per il Regno del Belgio comprendono la Coppa del mondo di calcio con trasmissione integrale in diretta.

16. Con lettere del 15 gennaio 2001 e 16 maggio 2002, la FIFA ha sottoposto al Ministero della comunità fiamminga le sue osservazioni circa l'eventuale inserimento della Coppa del mondo in un elenco di eventi di particolare importanza per la società belga opponendosi all'inserimento della totalità delle partite di questa competizione in un tale elenco.

17. Con lettera del 10 dicembre 2003, il Regno del Belgio ha notificato alla Commissione le misure adottate nell'ambito dell'art. 3-bis della direttiva 89/552.

18. Le misure di cui trattasi hanno costituito oggetto della decisione della Commissione 25 giugno 2007, 2007/479/CE, sulla compatibilità con il diritto comunitario delle misure adottate dal [Regno del] Belgio a norma dell'art. 3-bis, n. 1, della direttiva 89/552 (GU L 180, p. 24; in prosieguo: la « decisione impugnata »).

19. Il dispositivo della decisione impugnata è così formulato:

« Articolo 1. — Le misure ai sensi dell'articolo 3-bis, paragrafo 1, della direttiva [89/552], notificate dal [Regno del] Belgio alla Commissione il 10 dicembre 2003 e pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 158 del 29 giugno 2005, sono compatibili con il diritto comunitario.

Articolo 2. — Le misure definitive adottate dal [Regno del] Belgio ed elencate nell'allegato della presente decisione sono pubblicate nella Gaz-

zetta ufficiale a norma dell'articolo 3-bis, paragrafo 2, della direttiva [89/552]».

20. La decisione impugnata è in particolare motivata dai seguenti «considerando»:

«(4) L'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società inserito nelle misure adottate dal [Regno del] Belgio è stato redatto in modo chiaro e trasparente e in Belgio è stata avviata una consultazione di ampio respiro.

(5) La Commissione ha constatato che gli eventi elencati nelle misure adottate dal [Regno del] Belgio rispettano almeno due dei criteri che seguono, ritenuti indicatori affidabili dell'importanza che gli eventi hanno per la società: *i*) una particolare rilevanza nello Stato membro interessato e non semplicemente un significato per coloro che seguono abitualmente lo sport o l'attività in questione; *ii*) hanno una specifica importanza culturale, ampiamente riconosciuta dalla popolazione dello Stato membro e, in particolare, in quanto catalizzatore dell'identità culturale; *iii*) vedono la partecipazione della squadra nazionale all'evento nell'ambito di una gara o di un torneo di importanza internazionale, e *iv*) l'evento è tradizionalmente trasmesso dalla televisione gratuita e attira un grande numero di telespettatori.

(6) Alcuni degli eventi elencati nelle misure adottate dal [Regno del] Belgio, comprese le Olimpiadi estive e invernali, le finali del Campionato del mondo di calcio e del Campionato europeo di calcio (uomini), rientrano nella categoria di eventi tradizionalmente considerati di particolare rilevanza per la società, come indicato esplicitamente nel "considerando" 18 della direttiva [97/36]. Questi eventi hanno un'importanza speciale in Belgio, in quanto hanno una risonanza particolare presso il pubblico in generale e non solo presso il pubblico che segue abitualmente gli eventi sportivi.

(...)

(8) Gli eventi calcistici elencati che vedono la partecipazione delle squadre nazionali hanno un'importanza particolare in Belgio in quanto offrono alle squadre belghe la possibilità di promuovere il calcio belga a livello internazionale.

(...)

(16) Gli eventi elencati, compresi quelli da considerare nel loro insieme, e non come una serie di singoli eventi, sono tradizionalmente trasmessi da canali televisivi gratuiti e attirano numerosi telespettatori. (...)

(17) Le misure adottate dal [Regno del] Belgio appaiono proporzionate per giustificare una deroga al principio fondamentale della libera prestazione di servizi sancita nel Trattato CE, per il motivo imperativo di pubblico interesse di assicurare l'ampio accesso degli spettatori alle trasmissioni televisive di avvenimenti di particolare rilevanza per la società.

(18) Le misure adottate dal [Regno del] Belgio sono compatibili con le regole [comunitarie] della concorrenza in quanto la definizione degli organismi di radiodiffusione televisiva abilitati a trasmettere gli eventi elencati è basata su criteri oggettivi che permettono una concorrenza effettiva e potenziale per l'acquisizione dei diritti di trasmissione di tali eventi. Inoltre, il numero degli eventi citati non è talmente elevato da creare distorsioni della concorrenza sui mercati a valle della televisione gratuita e della televisione a pagamento.

(...)

(22) In base alla sentenza del [Tribunale di primo grado nella causa T-33/01, Infront WM/Commissione, Racc. p. II-5897], la dichiarazione che le misure adottate a norma dell'articolo 3-bis, paragrafo 1, della direttiva [89/552] sono compatibili con il diritto comunitario costituisce una decisione ai sensi dell'articolo 249 del Trattato [CE], che deve pertanto essere adottata dalla Commissione. Di conseguenza, è necessario dichiarare con la presente decisione che le misure notificate dal [Regno del] Belgio sono compatibili con il diritto comunitario. È opportuno che le misure definitive adottate dal [Regno del] Belgio ed elencate nell'allegato della presente decisione siano pubblicate nella Gazzetta Ufficiale a norma dell'articolo 3-bis, paragrafo 2, della direttiva [89/552] ».

#### PROCEDIMENTO E CONCLUSIONI DELLE PARTI.

21. Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 ottobre 2007, la FIFA ha proposto il presente ricorso.

22. Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale l'11 ottobre 2007, la FIFA ha chiesto al Tribunale di invitare la Commissione, nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento, a presentare diversi documenti, a suo parere, essenziali ai fini dell'esercizio dei suoi diritti nonché ai fini del controllo giurisdizionale che il Tribunale è chiamato a svolgere.

23. Con atti depositati nella cancelleria del Tribunale il 25 e 29 gennaio 2008, il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord hanno chiesto d'intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni della Commissione. Con ordinanza 31 marzo 2008, il presidente della Settima Sezione del Tribunale ha ammesso questi interventi. Gli intervenienti hanno depositato le loro memorie e la FIFA ha depositato le sue osservazioni su queste ultime entro i termini stabiliti.

24. Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 26 febbraio 2008, la FIFA ha chiesto al Tribunale d'invitare la Commissione, nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento, a presentare taluni documenti menzionati nel controricorso depositato dalla Commissione.

25. Con decisione 26 maggio 2008, la Settima Sezione del Tribunale ha deciso di non dare seguito, in tale fase, alla domanda di misure di organizzazione del procedimento presentata dalla FIFA.

26. Con ordinanza 15 dicembre 2009, la presente causa è stata riunita alla causa T-68/08, FIFA/Commissione, ai fini della fase orale del procedimento.

27. Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale e, nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento, ha sottoposto alla FIFA e alla Commissione taluni quesiti. A tali quesiti è stata data risposta entro i termini stabiliti.

28. La FIFA conclude che il Tribunale voglia:  
— annullare la decisione impugnata in parte o integralmente nella misura in cui essa riguarda la Coppa del mondo;  
— condannare la Commissione, il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania e il Regno Unito alle spese.

29. La Commissione conclude che il Tribunale voglia:  
— respingere il ricorso;  
— condannare la FIFA alle spese.

30. Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania e il Regno Unito concludono che il Tribunale voglia respingere il ricorso. Il Regno del Belgio e la Repubblica federale di Germania chiedono anche che la FIFA sia condannata alle spese di causa.

IN DIRITTO.

*Sulla ricevibilità.*

Argomenti delle parti.

31. Per quanto riguarda le questioni relative alla ricevibilità del ricorso, la Commissione ha dichiarato all'udienza che, in seguito alla sentenza della Corte 13 marzo 2008 nella causa C-125/06 P, Commissione/Infront WM (Racc. p. I-1451), essa ritirava gli argomenti relativi all'irricevibilità del ricorso che ha dedotto nell'ambito del controricorso.

32. Il Regno del Belgio sostiene che il ricorso è irricevibile, poiché la FIFA non è né individualmente né direttamente interessata dalla decisione impugnata. Inoltre, la FIFA non avrebbe presentato alcun ricorso contro le misure nazionali dinanzi ai giudici belgi, dimodoché il suo ricorso dinanzi al Tribunale sarebbe stato presentato fuori termine, in quanto l'eventuale annullamento della decisione impugnata non inficia la validità della normativa nazionale di cui trattasi. Ne deriverebbe che la FIFA non ha alcun interesse ad agire contro la decisione impugnata.

33. La Repubblica federale di Germania fa valere che la FIFA non ha alcun interesse ad agire contro la decisione impugnata, dal momento che, all'atto della sua adozione, la FIFA aveva già ceduto i diritti di trasmissione delle partite delle Coppe del mondo del 2006, del 2010 e del 2014. Pertanto, la posizione della FIFA relativamente alla possibilità di cedere i diritti di trasmissione delle partite di queste competizioni alle emittenti di sua scelta non sarebbe stata pregiudicata dalla decisione impugnata. Inoltre, la FIFA non avrebbe alcun interesse ad agire contro la decisione impugnata per quanto riguarda le competizioni organizzate dopo il 2014, poiché, in primo luogo, i diritti di trasmissione delle partite di queste competizioni non sarebbero stati ancora sfruttati e, in secondo luogo, la Commissione avrebbe proceduto all'esame della compatibilità delle misure belghe con il diritto comunitario in relazione ad eventi particolari e non in relazione a tutte le fasi finali della Coppa del mondo che si svolgeranno in futuro. L'annullamento della decisione impugnata procurerebbe quindi un beneficio unicamente alle emittenti stabilite al di fuori del Bel-

gio, le quali intendono trasmettere partite della Coppa del mondo in tale paese. Inoltre, la FIFA non sarebbe direttamente interessata dalla decisione impugnata.

34. La FIFA ritiene che la decisione impugnata produca effetti giuridici e, inoltre, essa la riguarda direttamente ed individualmente.

#### Giudizio del Tribunale.

35. I motivi d'irricevibilità sollevati dal Regno del Belgio e dalla Repubblica federale di Germania riguardano l'ordine pubblico dato che, nel loro ambito, sono messi in causa l'interesse ad agire e la legittimazione ad agire della FIFA nonché l'osservanza del termine di ricorso. Il Tribunale deve quindi esaminare d'ufficio questi motivi d'irricevibilità, benché gli intervenienti di cui trattasi non siano legittimati a sollevarli ai sensi dell'art. 40, quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia e dell'art. 116, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale, dato che la Commissione non contesta più la ricevibilità del ricorso (v., in tal senso e per analogia, sentenza della Corte 24 marzo 1993, causa C-313/90, CIRFS e a./Commissione, Racc. p. I-1125, punti 21-23).

36. Per quanto riguarda l'interesse diretto della FIFA, occorre ricordare che, conformemente ad una giurisprudenza costante, la condizione di cui all'art. 230, quarto comma, CE, secondo cui una persona fisica o giuridica dev'essere direttamente interessata dalla decisione, richiede che il provvedimento comunitario contestato produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo e non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento incaricati della sua applicazione, la quale ha carattere meramente automatico e deriva dalla sola normativa comunitaria senza intervento di altre norme intermedie (v. sentenza Commissione/Infront WM, cit. *supra* al punto 31, punto 47 e la giurisprudenza citata).

37. A tal riguardo, ai sensi dell'art. 1 e dell'art. 3, n. 1, del decreto 28 maggio 2004 (v. punti 9 e 10 *supra*), nessuna emittente televisiva che non soddisfa le condizioni dell'art. 2, secondo comma, dello stesso decreto può esercitare diritti di trasmissione esclusivi della Coppa del mondo per la regione di lingua olandese e la regione di Bruxelles-Capitale a meno che non garantisca, sulla scorta di contratti stipulati, che le condizioni di cui trattasi saranno rispettate. Analogamente, dall'art. 2 e dall'allegato del decreto dell'8 giugno 2004 (v. punto 14 *supra*) risulta che le emittenti televisive della comunità francese che intendono esercitare un diritto esclusivo di trasmissione delle partite della Coppa del mondo sono tenute a diffondere tali partite mediante un servizio di trasmissione televisiva che soddisfa le condizioni enunciate *supra* al punto 13.

38. Da questa regolamentazione risulta che la cessione dei diritti di trasmissione esclusivi della Coppa del mondo, di cui la FIFA è l'organizzatore ai sensi del « considerando » 21 della direttiva 97/36, ad emittenti televisive che rientrano nella competenza del Regno del Belgio e non soddisfano le condizioni enunciate ai punti 9 e 13 *supra* non produce gli effetti giuridici normalmente causati da una tale esclusività. Infatti, secondo le

regole stabilite dalle comunità fiamminga e francese di questo Stato membro nell'ambito delle loro attribuzioni, siffatti emittenti televisive dovranno, ai fini della trasmissione delle partite della Coppa del mondo, far ricorso ai servizi di un'altra emittente che soddisfa tali condizioni, di modo che la clausola di esclusiva che ha stipulato viene privata della sua sostanza.

39. Anche se queste conseguenze giuridiche derivano dalla normativa belga e non dalla decisione impugnata, ciò non toglie che il meccanismo di riconoscimento reciproco avviato da quest'ultima, conformemente all'art. 3-bis, n. 3, della direttiva 89/552, crea per gli Stati membri un obbligo di salvaguardare queste conseguenze. In particolare, devono assicurarsi del rispetto, da parte delle emittenti televisive che rientrano nella loro competenza, delle condizioni di trasmissione televisiva in Belgio degli eventi inseriti nell'elenco consolidato allegato alla decisione impugnata, quali definiti dal Regno del Belgio nelle sue misure approvate e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea*. Orbene, l'obbligo di raggiungere questo risultato pregiudica direttamente la situazione giuridica delle emittenti televisive che rientrano nella competenza degli Stati membri diversi dal Regno del Belgio e che intendono acquistare diritti di trasmissione in Belgio detenuti originariamente dalla FIFA (v., in tal senso, sentenza Commissione/Infront WM, cit. *supra* al punto 31, punti 62 e 63).

40. Pertanto, il meccanismo di reciproco riconoscimento avviato dalla decisione impugnata obbliga gli Stati membri ad escludere l'attuazione dei diritti di trasmissione delle partite della Coppa del mondo su una base esclusiva da parte di emittenti televisive che rientrano nella loro competenza e non soddisfano le condizioni enunciate *supra* ai punti 9 e 13, di modo che la FIFA vede i diritti, che essa detiene originariamente, pregiudicati anche allorché vengono offerti pubblicamente ad emittenti che non rientrano nella competenza del Regno del Belgio, ma in quella di un altro Stato membro.

41. Ne deriva che la decisione impugnata produce direttamente effetti sulla situazione giuridica della FIFA per quanto riguarda i diritti detenuti originariamente da quest'ultima e non lascia alcun potere discrezionale agli Stati membri per quanto riguarda il risultato perseguito, imposto in maniera automatica e derivante dalla sola normativa comunitaria, indipendentemente dal contenuto dei meccanismi che le autorità nazionali metteranno in essere per raggiungere tale risultato (v., in tal senso, sentenza Commissione/Infront WM, cit. *supra* al punto 31, punti 60 e 61).

42. La FIFA è quindi direttamente interessata dalla decisione impugnata.

43. Per quanto riguarda la questione se la FIFA sia individualmente interessata dalla decisione impugnata, occorre ricordare che i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguarda individualmente solo se detta decisione li concerne a causa di determinate qualità loro personali o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque altro e che, quindi, li distingue in modo analogo

ai destinatari (v. sentenza Commissione/Infront WM, cit. *supra* al punto 31, punto 70 e la giurisprudenza citata).

44. Nella fattispecie, non è contestato che, indipendentemente dalla natura giuridica e dalla fonte dei diritti di trasmissione della Coppa del mondo, questa costituisce un evento ai sensi del « considerando » 21 della direttiva 97/36, nel senso che è organizzata in anticipo da un organizzatore legittimato a vendere questi diritti e la FIFA è l'organizzatore in questione. Poiché questa situazione era valida anche al momento dell'adozione della decisione impugnata, la FIFA era perfettamente identificabile in tale momento.

45. Pertanto, la FIFA è individualmente interessata dalla decisione impugnata.

46. Per quanto riguarda l'argomento del Regno Unito relativo al fatto che la FIFA non ha contestato le misure belghe dinanzi ai giudici nazionali, è sufficiente rilevare che, col suo ricorso, la FIFA contesta in particolare la legittimità dell'art. 1 della decisione impugnata, in base al quale le misure di cui trattasi sono compatibili con il diritto comunitario.

47. Ne deriva che il controllo al quale si chiede al Tribunale di procedere nella fattispecie riguarda la legittimità di questa constatazione, senza che l'assenza di contestazione delle misure belghe dinanzi ai giudici nazionali incida in un modo o nell'altro sulla ricevibilità del ricorso, che del resto è stato depositato entro il termine stabilito dall'art. 230 CE (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 15 dicembre 2005, causa T-33/01, Infront WM/Commissione, Racc. p. II-5897, punto 109).

48. Per quanto riguarda l'argomento dedotto dalla Repubblica federale di Germania, relativo al fatto che, nel momento dell'adozione della decisione impugnata, la FIFA aveva già ceduto i diritti di trasmissione della Coppa del mondo del 2006, del 2010 e del 2014, è sufficiente rilevare che la Commissione ha dichiarato compatibili con il diritto comunitario le misure adottate dal Regno del Belgio, quali riportate nell'allegato della decisione impugnata. Orbene, queste misure si riferiscono alla Coppa del mondo senza delimitazione nel tempo, di modo che esse rientrano nella decisione impugnata finché rimangono in vigore. Pertanto, l'interesse ad agire della FIFA non può essere rimesso in discussione per il motivo dedotto dalla Repubblica federale di Germania.

49. Gli argomenti relativi all'irricevibilità del ricorso dedotti dal Regno del Belgio e dalla Repubblica federale di Germania devono, quindi, essere respinti.

*Nel merito.*

50. La FIFA deduce sei motivi, relativi, in primo luogo, alla violazione dell'art. 3-bis, n. 2, della direttiva 89/552 in quanto la Commissione ha erroneamente concluso che le misure belghe erano compatibili con l'art. 49 CE, in secondo luogo, alla violazione dell'art. 49 CE, in terzo luogo, alla violazione dell'art. 3-bis, n. 2, della direttiva 89/552 in quanto la

Commissione ha erroneamente concluso che le misure belghe erano compatibili con l'art. 43 CE, in quarto luogo, alla violazione dell'art. 3-bis, n. 2, della direttiva 89/552 in quanto la Commissione ha erroneamente concluso che le misure belghe erano compatibili con il diritto di proprietà della FIFA, in quarto luogo, alla violazione dell'art. 3-bis, n. 2, della direttiva 89/552 in quanto la Commissione ha erroneamente concluso che la procedura a conclusione della quale le misure belghe sono state adottate era chiara e trasparente, e, in sesto luogo, ad un difetto di motivazione.

51. Prima di procedere all'esame dei motivi dedotti dalla FIFA, occorre esporre alcune considerazioni di ordine generale che devono essere prese in conto al fine della valutazione della fondatezza di tali motivi.

52. Innanzitutto occorre rilevare che l'art. 3-bis, n. 1, della direttiva 89/552 ha concretizzato la possibilità che hanno gli Stati membri di limitare, sulla base di motivi imperativi di interesse generale, l'esercizio, nel settore dell'audiovisivo, delle libertà fondamentali, stabilite dal diritto comunitario primario.

53. Infatti, anche se le misure adottate dagli Stati membri nell'ambito dell'art. 3-bis, n. 1, della direttiva 89/552 si applicano in maniera non discriminatoria tanto alle imprese stabilite nel territorio nazionale quanto alle imprese stabilite in altri Stati membri, è sufficiente che queste misure favoriscano talune imprese stabilite nel territorio nazionale perché siano considerate nel senso che costituiscono una restrizione alla libera prestazione dei servizi ai sensi dell'art. 49 CE (v., in tal senso, sentenze della Corte 5 giugno 1997, causa C-398/95, SETTG, Racc. p. I-3091, punto 16, e 13 dicembre 2007, causa C-250/06, United Pan-Europe Communications Belgium e a., Racc. p. I-11135, punti 37 e 38). Analogamente, queste misure possono ostacolare la libertà di stabilimento allorché sono suscettibili di collocare le società di altri Stati membri in una situazione di fatto o di diritto sfavorevole in relazione a quella dello Stato membro che le ha adottate (v., in tal senso, sentenza della Corte 11 maggio 1999, causa C-255/97, Pfeiffer, Racc. p. I-2835, punto 19).

54. Orbene, siffatte restrizioni alle libertà fondamentali garantite dal Trattato possono essere giustificate qualora rispondano a ragioni imperative di interesse pubblico, purché siano idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non vadano oltre il necessario per il raggiungimento di questo (v., in tal senso, sentenze Pfeiffer, cit. *supra* al punto 53, punto 19, e United Pan-Europe Communications Belgium e a., cit. *supra* al punto 53, punto 39 e la giurisprudenza citata).

55. A questo proposito si deve ricordare che la libertà di espressione, quale tutelata dall'art. 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la « CEDU »), fa parte dei diritti fondamentali garantiti dall'ordinamento giuridico comunitario che costituisce una ragione imperativa di interesse generale idonea a giustificare siffatte restrizioni (v., in tal senso, sentenza United Pan-Europe Communications Belgium e a., cit. *supra* al punto 53, punto 41 e la giurisprudenza citata). Inol-

tre, ai sensi dell'art. 10, n. 1, della CEDU, la libertà di espressione comprende anche la libertà di ricevere informazioni.

56. Nella fattispecie, come è stato rilevato al « considerando » 17 della decisione impugnata, le misure adottate dal Regno del Belgio costituiscono ostacoli alla libera prestazione dei servizi. Tuttavia, come risulta dal « considerando » 18 della direttiva 97/36, le misure previste dall'art. 3-bis della direttiva 89/552 mirano a proteggere il diritto all'informazione e ad assicurare un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di eventi, nazionali e non, di particolare rilevanza per la società. Secondo il « considerando » 21 della direttiva 97/36, un evento è di particolare rilevanza quando è straordinario, presenta un interesse per il pubblico in generale nell'Unione europea o in un determinato Stato membro o in una parte componente significativa di un determinato Stato membro ed è organizzato in anticipo da un organizzatore legittimato a vendere i diritti relativi a tale evento.

57. Ne deriva che le misure previste dall'art. 3-bis, n. 1, della direttiva 89/552, dal momento che riguardano eventi di particolare rilevanza per la società, sono giustificate da motivi imperativi di interesse generale, cosa che del resto non è contestata dalla FIFA.

58. Inoltre, come è stato rilevato *supra* al punto 54, le misure di cui trattasi devono anche essere idonee a garantire la realizzazione dell'obiettivo che esse perseguono e non andare oltre quanto è necessario per conseguirlo.

59. Infine, per quanto riguarda la portata del « considerando » 18 della direttiva 97/36, occorre rilevare, in primo luogo, che l'art. 3-bis dell'art. 89/552, al quale fa riferimento questo « considerando », non procede ad un'armonizzazione degli eventi specifici che possono essere considerati dagli Stati membri come eventi di particolare rilevanza per la società. Infatti, contrariamente alla versione di questo articolo che appare nella decisione del Parlamento europeo concernente la posizione comune adottata dal Consiglio al fine dell'adozione della direttiva 97/36 (GU 1996, C 362, p. 56) e in cui si fa riferimento esplicito ai giochi olimpici d'estate e d'inverno e ai campionati del mondo ed europei di calcio, questa disposizione non fa riferimento ad eventi specifici che possono essere inseriti negli elenchi nazionali.

60. Ne deriva che, come rileva del resto la Commissione, il « considerando » 18 della direttiva 97/36 non può essere inteso nel senso che comporta che l'inserimento della Coppa del mondo in un elenco nazionale di eventi di particolare rilevanza per la società sia automaticamente compatibile con il diritto comunitario. A maggior ragione, questo « considerando » non può essere inteso nel senso che indica che la Coppa del mondo può in tutti i casi essere validamente inclusa integralmente in un tale elenco indipendentemente dall'interesse che suscitano le partite di questa competizione nello Stato membro interessato.

61. Per contro, in relazione alle valutazioni che figurano ai punti 52-57 *supra*, questo considerando comporta che, allorché uno Stato membro

inserisce partite della Coppa del mondo nell'elenco che ha deciso di compilare, non è più necessario che tale Stato faccia figurare nella sua comunicazione alla Commissione una motivazione speciale concernente il loro carattere in quanto evento di particolare rilevanza per la società.

62. Sulla base di queste considerazioni occorre valutare la fondatezza dei motivi dedotti dalla FIFA.

63. Infine, nella misura in cui la FIFA fa valere, nell'ambito del suo sesto motivo dedotto nella replica, un difetto di motivazione per quanto riguarda la motivazione della Commissione relativa alla rilevanza dell'insieme delle partite della Coppa del mondo per la società belga, il Tribunale tratterà questo motivo prima di esaminare il primo motivo che rimette in discussione la fondatezza di tale valutazione.

Sul sesto motivo, relativo ad un difetto di motivazione.

— Argomenti delle parti

64. La FIFA sostiene che nel « considerando » 18 della direttiva 97/36 nulla consente di considerare il riferimento alla Coppa del mondo nel senso che riguarda automaticamente la totalità delle 64 partite di questa competizione in quanto eventi di particolare rilevanza per la società. Al contrario, una ripartizione delle partite di tale competizione, da un lato, in partite « prime », comprendenti le semifinali, la finale e le partite della squadra nazionale rispettiva, nella fattispecie la squadra nazionale del Belgio, e, dall'altro, in partite « non prime », comprendenti tutte le altre partite, sarebbe infallibile e corrisponderebbe al metodo attuato da altri Stati membri che hanno notificato le loro misure ai sensi dell'art. 3-bis, n. 2, della direttiva 89/552. La Commissione avrebbe essa stessa ammesso una siffatta categorizzazione delle partite nel suo documento di lavoro CC TVSF(97) relativo all'applicazione dell'art. 3-bis della direttiva 89/552. Il « considerando » 18 della direttiva 89/552 non libererebbe quindi la Commissione dal suo dovere di esporre le ragioni per cui essa interina l'inserimento della totalità delle partite della Coppa del mondo nell'elenco belga di eventi di particolare rilevanza per la società di questo Stato membro.

65. Orbene, le valutazioni che la Commissione ha formulato nei « considerando » 6 e 16 della decisione impugnata non sarebbero accompagnate da alcun elemento di prova, di modo che esse non possono essere considerate nel senso che costituiscono una motivazione adeguata relativamente alla definizione di un evento di particolare rilevanza per la società contenuta nel « considerando » 21 della direttiva 97/36. Infatti, la decisione impugnata non conterrebbe elementi che dimostrano che la totalità delle partite della Coppa del mondo soddisfa i criteri stabiliti dalla Commissione.

66. Inoltre, la decisione impugnata non conterrebbe alcuna indicazione sui dati relativi al panorama audiovisivo belga che la Commissione avrebbe preso in considerazione, conformemente al « considerando » 3 di tale decisione, né sulle altre informazioni che questa istituzione sostiene di

aver avuto a sua disposizione, quali i dati di ascolto. Sarebbe, in tale contesto, impossibile per la FIFA esporre il suo punto di vista sulla natura e sulla pertinenza degli elementi che hanno indotto la Commissione a considerare che la totalità delle partite della Coppa del mondo è di rilevanza particolare per la società belga e per il Tribunale esercitare il controllo ad esso affidato, tanto che la decisione impugnata dovrebbe essere annullata.

67. La Commissione, sostenuta dagli intervenienti, contesta la fondatezza di questo motivo.

— Giudizio del Tribunale

68. Occorre ricordare, innanzitutto, che il difetto o l'insufficienza di motivazione rientra nell'inosservanza delle forme sostanziali ai sensi dell'art. 230 CE e costituisce un motivo di ordine pubblico che può, e anzi deve, essere sollevato d'ufficio dal giudice comunitario (v. sentenza della Corte 2 dicembre 2009, causa C-89/08 P, Commissione/Irlanda e a., non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 34 e la giurisprudenza citata). Il fatto che questo motivo sia stato sollevato per la prima volta nella replica non impedisce quindi al Tribunale di procedere all'esame della sua fondatezza.

69. Inoltre, secondo una costante giurisprudenza, la motivazione prescritta dall'art. 253 CE dev'essere adeguata alla natura dell'atto e deve far apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e da permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. L'obbligo di motivazione deve essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell'atto, della natura dei motivi fatti valere e dell'interesse che i destinatari dell'atto o altre persone da questo riguardate direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l'accertamento del se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all'art. 253 CE va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (sentenza della Corte 30 marzo 2000, causa C-265/97 P, VBA/Florimex e a., Racc. p. I-2061, punto 93).

70. La FIFA addebita alla Commissione di non aver motivato la sua conclusione secondo cui la totalità delle partite della Coppa del mondo deve essere considerata di particolare rilevanza per la società belga. Occorre peraltro sottolineare che, nella sua risposta scritta al quesito posto dal Tribunale nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento (v. punto 27 *supra*), la FIFA ha esplicitamente confermato quanto risultava indirettamente da diversi punti delle sue memorie, ossia che essa ritiene l'inserimento delle partite « prime » della Coppa del mondo, della finale, le semifinali e le partite della squadra nazionale del Belgio, nell'elenco belga compatibile con il diritto comunitario a condizione che i requisiti di un procedimento chiaro e trasparente siano anch'essi rispettati.

71. Orbene, anche se il « considerando » 18 della direttiva 97/36 non prende posizione sulla questione cruciale relativa all'inserimento della totalità o di una parte delle partite della Coppa del mondo in un elenco nazionale di eventi di particolare rilevanza per la società, nessuna valida considerazione consente di concludere che in via di principio solo le partite « prime » possono essere così qualificate e, perciò, far parte di un tale elenco.

72. Infatti, la Coppa del mondo è una competizione che può ragionevolmente essere considerata come un evento unico piuttosto che come una compilazione di eventi singoli ripartiti in partite, « prime » e « non prime ». A tal riguardo è notorio che, nell'ambito della Coppa del mondo, i risultati delle partite « non prime » determinano la sorte delle squadre, di modo che la loro partecipazione a partite « prime », quali quelle che coinvolgono la relativa squadra nazionale, può dipenderne. Pertanto, le partite « non prime » definiscono gli avversari nella relativa squadra nazionale nelle fasi successive della competizione. Inoltre, i risultati delle partite « non prime » possono anche determinare la presenza o l'assenza di tale squadra nazionale nella fase successiva della competizione.

73. In considerazione di questo contesto specifico che consente di considerare la Coppa del mondo come un evento unico, come sottolinea il « considerando » 16 della decisione impugnata, la Commissione non era tenuta a motivare più dettagliatamente la sua valutazione relativamente alle partite « non prime », particolarmente allorché gli elementi statistici pertinenti non dimostrano che queste partite attirano sistematicamente un numero trascurabile di telespettatori (v. punti 101-109 *infra*). Queste circostanze hanno consentito alla Commissione di motivare la sua decisione anche con riferimento alla risonanza particolare che la Coppa del mondo trova in Belgio nel senso che si tratta di un evento particolarmente popolare per il pubblico in generale e non solo per gli appassionati di calcio, come enuncia il « considerando » 6 della decisione impugnata.

74. Ne deriva che la motivazione contenuta nei « considerando » 6 e 16 della decisione impugnata (v. punto 20 *supra*) consente alla FIFA di identificare i motivi per cui la Commissione ha ritenuto che la totalità delle partite della Coppa del mondo potesse validamente essere inserita nell'elenco di eventi di particolare rilevanza per la società belga e al Tribunale di esercitare il suo controllo sulla fondatezza di tale valutazione, di modo che la decisione impugnata soddisfa le condizioni dell'art. 253 CE al riguardo.

75. Il sesto motivo deve quindi essere respinto.

Sul primo motivo, relativo alla violazione dell'art. 3-*bis*, n. 2, della direttiva 89/552 in quanto la Commissione ha erroneamente concluso che le misure belghe erano compatibili con l'art. 49 CE

— Argomenti delle parti

76. La FIFA sostiene che, come risulterebbe del resto dal « considerando » 17 della decisione impugnata, l'elenco belga costituisce un osta-

colo alla libera prestazione di servizi in quanto limita il numero di emittenti che sarebbero interessate all'acquisto dei diritti di trasmissione delle partite della Coppa del mondo in Belgio. Infatti, data l'importanza che riveste l'esclusiva nell'ambito dell'acquisizione di tale diritto, nessuna emittente stabilita in uno Stato membro diverso dal Belgio e che non soddisfa le condizioni enunciate ai punti 9 e 13 *supra* sarebbe interessata all'acquisizione dei diritti di trasmissione non esclusivi, nonostante il fatto che le sarebbe possibile offrire i suoi servizi alle comunità interessate di questo paese.

77. Pur accettando la possibilità di limitare l'esercizio di una libertà fondamentale stabilita dal Trattato per motivi imperativi di interesse generale, quali l'accesso del pubblico agli eventi di particolare rilevanza per la società ai sensi del « considerando » 21 della direttiva 97/36, la FIFA fa valere che la Commissione deve effettuare un controllo completo sulla compatibilità delle misure adottate o previste sulla base dell'art. 3-*bis* della direttiva 89/552 con il diritto comunitario, in quanto queste misure costituiscono eccezioni che devono essere interpretate restrittivamente. Lo Stato membro interessato dovrebbe provare che le restrizioni di cui trattasi sono giustificate, necessarie e proporzionate e la Commissione sarebbe tenuta a dimostrare, nell'ambito del presente procedimento, che ha ottenuto gli elementi necessari a tal fine.

78. A tal riguardo, la FIFA sottolinea che le partite « prime » possono legittimamente essere considerate di particolare rilevanza per la società ai sensi di tale disposizione, il che corrisponderebbe del resto alla propria politica. Secondo tale politica, le semifinali, la finale, i relativi incontri della squadra nazionale e la partita di apertura della Coppa del mondo dovrebbero essere trasmessi in diretta su una rete in chiaro.

79. Orbene, da diversi punti delle memorie della Commissione risulterebbe che quest'ultima non ha effettuato un controllo appropriato circa la compatibilità dell'elenco belga con il diritto comunitario, in quanto tale elenco comprende la totalità degli incontri della Coppa del mondo, col pretesto che il « considerando » 18 della direttiva 97/36 rende un tale controllo ridondante. Secondo la FIFA, questa circostanza giustifica l'annullamento della decisione impugnata.

80. Inoltre, la FIFA sottolinea che le misure controverse non sono coerenti con il loro fine annunciato di assicurare un accesso del pubblico agli eventi di particolare rilevanza per la società belga, in quanto esse avrebbero come conseguenza di « impoverire » a lungo termine gli eventi sportivi inseriti nell'elenco riducendo gli introiti che essi generano e di nuocere così alla loro « preservazione » come eventi di particolare rilevanza per la società.

81. Per quanto riguarda la rilevanza delle partite « non prime » per la società belga, la FIFA fa valere, in primo luogo, che queste partite non trovano un'eco particolare salvo tra gli appassionati di calcio e, in secondo luogo, che queste partite non sono state tradizionalmente trasmesse da reti televisive gratuite né avrebbero attirato numerosi telespettatori. Ne risulterebbe che gli incontri « non prime » non soddisfano i due

criteri ammessi dalla Commissione nei « considerando » 6 e 16 della decisione impugnata, di modo che essa avrebbe commesso un errore a tal riguardo.

82. Per quanto riguarda il criterio relativo all'eco che riscontrerebbe la Coppa del mondo nella società belga, la FIFA fa valere che l'inserimento della totalità degli incontri di questa competizione nell'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società belga sarebbe una misura sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito. Infatti, gli incontri « non prime » della Coppa del mondo attirerebbero solo una parte del numero di telespettatori attirati dagli incontri « prime », ma anche da una serie di altre trasmissioni della televisione belga, di modo che la loro popolarità dovrebbe essere considerata molto limitata. Questo carattere sproporzionato sarebbe inoltre dimostrato dal fatto che le emittenti stesse non trasmettono tutti gli incontri in diretta.

83. Queste conclusioni sarebbero conformi alla prassi decisionale della Commissione e della giurisprudenza e sarebbero corroborate dai dati di ascolto particolarmente bassi ottenuti da taluni incontri « non prime », che avrebbero attirato tra i 27.000 e i 33.000 telespettatori in Vallonia.

84. In particolare, da uno studio fondato sugli elementi della base di dati di una società belga di ricerca risulterebbe che il numero medio di non appassionati di calcio che hanno guardato almeno 30 minuti consecutivi di tutti gli incontri « non prime » delle Coppe del mondo del 1998, del 2002 e del 2006 ha rappresentato, rispettivamente, solo il 2,5, lo 0,8 e il 2,5% dell'ascolto totale per la comunità fiamminga e l'1,4, l'1,2 e l'1,4% dell'ascolto totale per la comunità francese. Per contro, il 17, il 6, il 9,5 e il 10% degli appassionati di calcio avrebbero rispettivamente guardato 30 minuti consecutivi di tutti gli incontri « prime » delle Coppe del mondo del 1998, del 2002 e del 2006 della comunità fiamminga, dati numerici che ammontano a 10,9, 9 e 12,5% nella comunità francese.

85. Pertanto, in assenza di qualsiasi altra prova menzionata nella decisione impugnata circa la particolare eco che troverebbero gli incontri della Coppa del mondo presso il pubblico in generale in Belgio, e a maggior ragione, gli incontri « non prime » di questa competizione, la Commissione avrebbe commesso un errore concludendo che la totalità delle partite di questa competizione è di particolare importanza per la società belga.

86. Inoltre, non si può sostenere che gli incontri « non prime » abbiano una particolare rilevanza per la società belga quando la normativa belga non impone alle emittenti televisive di trasmetterli, mentre tali obblighi esistono per altri eventi.

87. Per quanto riguarda il carattere relativo alla partecipazione della squadra nazionale del Belgio che figura al « considerando » 8 della decisione impugnata, la FIFA fa valere che questo non è per definizione soddisfatto per gli incontri « non prime ».

88. Per quanto riguarda il criterio relativo alla trasmissione della Coppa del mondo tradizionalmente da parte delle reti televisive gratuite e all'« attrazione » di numerosi telespettatori, innanzitutto, la FIFA ritiene che esso sia inappropriato, poiché tutta una serie di trasmissioni, quali i film e le commedie, lo soddisferebbero senza tuttavia che siano inserite nell'elenco di eventi di particolare rilevanza per la società belga. Inoltre, la FIFA sottolinea che il rispetto di questo criterio non costituisce solo un indizio della rilevanza dell'evento che consente di considerare la possibilità di inserirlo nell'elenco. Dato inoltre che il « considerando » 16 della decisione impugnata non fornisce indizi in senso contrario, la Commissione non potrebbe validamente concludere che questo criterio è soddisfatto e che l'inserimento della totalità degli incontri della Coppa del mondo nell'elenco belga di eventi di particolare rilevanza per le società è una misura proporzionata.

89. La FIFA ribadisce che gli incontri « non prime » della Coppa del mondo suscitano spesso talmente poco interesse che non sono neanche trasmessi in diretta su una televisione in chiaro, e che, in tal caso, non attirano numerosi telespettatori. Pertanto, per quanto riguarda le Coppe del mondo del 1998, del 2002 e del 2006, 24 incontri in totale non sono stati trasmessi in diretta per una delle comunità o per le due comunità belghe che hanno adottato le misure controverse, mentre 8 di queste partite che sono state trasmesse in differita in Vallonia hanno attirato un numero di telespettatori estremamente limitato. La FIFA sottolinea inoltre che lo svolgimento di due incontri non è una circostanza che giustifica la mancata trasmissione di uno di questi, poiché essi possono essere diffusi da reti diverse, mentre sotto-licenze possono anche essere previste per questo caso specifico.

90. Gli incontri « non prime » della Coppa del mondo del 2006 avrebbero peraltro attirato, in media, solo 326.000 e 279.000 telespettatori rispettivamente in Fiandra e in Vallonia, contro 722.000 e 583.000 telespettatori attirati in media dagli incontri « prime » della stessa competizione, e tendenze analoghe potrebbero essere osservate relativamente alle Coppe del mondo del 1998 e del 2002. La Commissione avrebbe anche quindi commesso un errore affermando che l'insieme degli incontri della Coppa del mondo ha sempre attirato numerosi telespettatori in Belgio e avrebbe dunque tenuto conto dei requisiti dell'art. 3-bis della direttiva 89/552.

91. Inoltre, la FIFA sottolinea che l'accesso del pubblico agli incontri della Coppa del mondo avrebbe potuto essere ottenuto mediante misure meno restrittive, quali il ricorso ad emittenti a pagamento, i cui servizi potrebbero tuttavia essere captati dal 90% della popolazione belga, in quanto la trasmissione di sintesi o degli incontri interi in differita da parte delle emittenti soddisfa le condizioni enunciate ai punti 9 e 13 *supra*, ossia la trasmissione radiofonica in diretta o in differita. Pertanto, la trasmissione in diretta dei soli incontri « prime » potrebbe essere riservata alle emittenti che soddisfano queste condizioni. Orbene, omettendo di esaminare queste possibilità, la Commissione non può concludere validamente che l'inserimento della totalità degli incontri della Coppa del mondo nell'elenco belga di eventi di particolare rilevanza per la società è una misura necessaria e proporzionata rispetto all'obiettivo che essa persegue.

92. La FIFA fa valere anche che, se, contrariamente agli argomenti che essa deduce, l'art. 3-bis, n. 1, della direttiva dovesse essere inteso nel senso che la Coppa del mondo deve essere considerata, nel suo insieme, un evento di particolare rilevanza per la società a causa della lettera del « considerando » 18 della direttiva 97/36, si sarebbe dovuto considerare che un'eccezione a titolo dell'art. 241 CE contro questa disposizione è stata implicitamente sollevata nel ricorso e, in ogni caso, nella replica. Nell'ambito di questa eccezione, la FIFA invoca l'insieme degli argomenti mirante a dimostrare, a suo parere, che nulla giustifica di ritenere la Coppa del mondo, nella sua integralità, un evento unico di particolare rilevanza per la società.

93. La Commissione, sostenuta dagli intervenienti, contesta la fondatezza di questo motivo.

— Giudizio del Tribunale

94. Occorre ricordare, in primo luogo, che l'art. 3-bis della direttiva 89/552, nel disporre che spetta agli Stati membri definire gli eventi di particolare rilevanza per la società nel senso indicato al « considerando » 21 della direttiva 97/36, riconosce agli Stati membri un ampio potere discrezionale a tal riguardo.

95. In secondo luogo, nonostante il fatto che l'art. 3-bis della direttiva 89/552 non proceda ad un'armonizzazione a livello degli eventi specifici che possono essere considerati da uno Stato membro di particolare rilevanza per la sua società (v. punti 59 e 60 *supra*), la menzione della Coppa del mondo al « considerando » 18 della direttiva 97/36 comporta che la Commissione non può considerare incompatibile con il diritto comunitario l'inserimento di partite di questa competizione in un elenco di eventi per il fatto che lo Stato membro interessato non le abbia comunicato i motivi specifici che giustificano la loro rilevanza per la società (v. punto 61 *supra*). Tuttavia, l'eventuale conclusione della Commissione, secondo cui l'inserimento della Coppa del mondo nella sua integralità in un elenco di eventi di particolare rilevanza per lo Stato membro è compatibile con il diritto comunitario per il motivo che questa competizione è, per le sue caratteristiche, validamente considerata come un evento unico, può essere rimessa in discussione sulla base di elementi specifici che dimostrano che gli incontri « non prime » non sono di particolare rilevanza per la società di tale Stato.

96. Infatti, come è stato esposto ai punti 59 e 60 *supra*, né il « considerando » 18 della direttiva 97/36 né l'art. 3-bis della direttiva 89/552 affrontano la questione se la Coppa del mondo possa essere validamente inserita nella sua integralità in un elenco di eventi di particolare rilevanza per la società indipendentemente dall'interesse che suscitano i suoi incontri, in particolare gli incontri « non prime », nello Stato membro interessato.

97. Di conseguenza, qualsiasi discussione relativa alla legittimità della direttiva 97/36 per quanto riguarda la qualifica come evento di particolare rilevanza per la società della Coppa del mondo, nella sua integra-

lità, piuttosto che dei soli incontri « prime » di quest'ultima (v. punto 92 *supra*), è priva di oggetto, in quanto il « considerando » 18 di quest'ultima non affronta tale questione. Pertanto, non occorre pronunciarsi sulla questione se la FIFA abbia potuto validamente sollevare un'eccezione a titolo dell'art. 241 CE a tal riguardo nella replica o se se si debba ritenere che una tale eccezione sia stata sollevata implicitamente nella fase del ricorso.

98. In terzo luogo, come è stato chiarito ai punti 71 e 72 *supra*, la Coppa del mondo può ragionevolmente essere considerata come un evento unico piuttosto che come un insieme di eventi individuali divisi in incontri « prime » e « non prime », di modo che l'approccio delle autorità belghe si colloca nei limiti del loro potere discrezionale.

99. L'importanza delle partite « non prime » risulta peraltro anche dal semplice fatto che esse fanno parte di questa competizione, così come avviene per altri sport per i quali l'interesse, normalmente limitato, cresce quando si svolgono nell'ambito dei Giochi olimpici.

100. Ne deriva che, non rimettendo in discussione la posizione secondo cui non occorre distinguere, ai fini della valutazione relativa alla rilevanza della Coppa del mondo per la società belga, tra partite « prime » e « non prime », ma di considerare questa competizione nella sua globalità e non come una serie di eventi singoli (« considerando » 6 e 16 della decisione impugnata, v. punto 20 *supra*), la Commissione non ha commesso alcun errore.

101. Gli argomenti che la FIFA deduce al riguardo nell'ambito del presente motivo non intaccano le valutazioni contenute nei « considerando » 6 e 16 della decisione impugnata.

102. Infatti, la circostanza secondo cui il numero dei non appassionati di calcio che avrebbero guardato 30 minuti consecutivi di tutti gli incontri « non prime » delle Coppe del mondo del 1998, del 2002 e del 2006 corrisponde a bassissime percentuali (v. punto 84 *supra*) non è concludente, in quanto non è necessario che tutti gli incontri « non prime » debbano essere di particolare rilevanza per la società belga affinché la Coppa del mondo possa essere validamente inserita, integralmente, nell'elenco belga di tali eventi. Per contro, è sufficiente che la caratteristica descritta al punto 72 *supra* riguardi taluni incontri « non prime », dei quali né il numero né i partecipanti possono essere precisati al momento della redazione dell'elenco o dell'acquisizione dei diritti di trasmissione per giustificare il fatto di non distinguere tra incontri « prime » e « non prime » per quanto riguarda la loro rilevanza per la società. Ne deriva che il criterio utilizzato ai fini dei sondaggi operati nell'ambito di questa indagine è stato eccessivamente restrittivo e, pertanto, inadeguato sia alla struttura della Coppa del mondo sia alle caratteristiche che questa competizione deve avere per poter essere qualificata nel suo insieme come evento di particolare rilevanza per la società.

103. Questa constatazione annulla anche l'argomento della FIFA relativo al fatto che taluni incontri « non prime » delle Coppe del mondo

del 1998, del 2002 e del 2006 non sono stati trasmessi in diretta o non sono stati trasmessi affatto, tanto più che esso riguarda, con due eccezioni, incontri che si svolgevano contemporaneamente ad altri incontri anch'essi « non prime », che hanno comunque attirato, secondo il documento presentato dalla FIFA e intitolato « Dati di ascolto in Belgio per la Coppa del mondo dal 1998 al 2006 », tra i 125.000 e i 697.000 telespettatori nelle Fiandre, e tra i 152.000 e i 381.000 telespettatori in Vallonia. Pertanto, la mancata trasmissione o la trasmissione in differita di un numero limitato di incontri « non prime » non impongono di considerare che, nonostante le loro caratteristiche (v. punti 72 e 99 *supra*), questi ultimi non hanno, nel loro insieme, una particolare rilevanza per la società belga, in particolare quando tali soluzioni sono adottate per ragioni obiettive, quali lo svolgimento simultaneo dei due incontri. Occorre aggiungere a tal riguardo che, secondo questo stesso documento, l'assenza totale di trasmissione di incontri che si svolgono nello stesso tempo di altri incontri della Coppa del mondo si osserva solo nelle Fiandre. Inoltre, contrariamente a quanto sostiene la FIFA, il « considerando » 16 della decisione impugnata (v. punto 20 *supra*) non si riferisce ad incontri che sono stati sempre trasmessi in diretta, ma ad incontri che sono stati sempre trasmessi da reti televisive in chiaro, il che corrisponde al quarto criterio enunciato al « considerando » 5 della stessa decisione. Per quanto riguarda l'argomento relativo al fatto che gli incontri « non prime » non comprendono per definizione la squadra nazionale belga, è sufficiente ricordare, in primo luogo, che, come è già stato esposto, la Coppa del mondo può validamente essere considerata un evento unico di particolare rilevanza per la società belga e, in secondo luogo, che la Commissione ha considerato unicamente che il primo e il quarto criterio enunciati al « considerando » 5 della decisione impugnata erano soddisfatti senza pronunciarsi specificamente sul terzo criterio.

104. Per quanto riguarda gli argomenti relativi ai dati di ascolto relativi agli incontri « non prime » delle Coppe del mondo del 1998, del 2002 e del 2006 (v. punto 90 *supra*), nemmeno essi possono aver successo.

105. A tal riguardo occorre sottolineare che, contrariamente a quanto sostiene la FIFA, i dati di ascolto relativi agli incontri « non prime » rispetto a quelli relativi agli incontri « prime » non dimostrano che i primi non hanno attirato numerosi telespettatori. Infatti, in base al documento intitolato « Dati di ascolto in Belgio per la Coppa del mondo dal 1998 al 2006 », gli incontri « non prime » hanno attirato, in media, il 32% dei telespettatori che hanno guardato gli incontri « prime » per la Coppa del mondo del 1998, percentuale che ammonta rispettivamente al 31 e al 46% per le Coppe del mondo del 2002 e del 2006. Anche se questi dati sono meno elevati di quelli relativi agli incontri « prime », ciò non toglie che l'inserimento degli incontri « non prime » nell'elenco nazionale di eventi di particolare rilevanza per la società non richiede che essi attirino il numero di telespettatori che hanno attirato gli incontri « prime ». Nella fattispecie, questi dati non possono essere intesi nel senso che rappresentano il numero di telespettatori che avrebbero normalmente attirato, in Belgio, incontri che non si svolgono nell'ambito di una competizione internazionale di calcio di maggiore rilievo a livello di squadre nazionali e che, inoltre, non comprendono la squadra nazionale belga.

106. Occorre rilevare correlativamente che, in base al documento intitolato « Dati di ascolto in Belgio per la Coppa del mondo dal 1998 al 2006 », tra gli incontri « non prime » della Coppa del mondo del 1998, dodici hanno attirato tra 1 milione e 1,345 milioni di telespettatori, mentre otto hanno attirato tra i 799.000 e i 976.000 telespettatori. Per quanto riguarda la Coppa del mondo del 2002, da questo stesso documento risulta che, tra gli incontri « non prime », quindici hanno attirato tra i 624.000 e i 915.000 telespettatori e sette hanno attirato tra i 511.000 e i 589.000 telespettatori. Per quanto riguarda la Coppa del mondo del 2006, il documento di cui trattasi indica che, tra gli incontri « non prime », dieci hanno attirato tra gli 808.000 e 1,185 milioni di telespettatori e quattordici hanno attirato tra i 649.000 e i 768.000 telespettatori.

107. Orbene, secondo il documento intitolato « Dati di ascolto in Belgio per la Coppa del mondo dal 1998 al 2006 », gli incontri « prime » hanno attirato, per l'insieme di questo Stato membro, in media, rispettivamente 2,172 milioni, 1,418 milioni e 1,305 milioni di telespettatori per le competizioni del 1998, del 2002 e del 2006. Comparati a queste medie, i dati menzionati al punto 106 *supra* dimostrano che gli incontri « non prime » attirano, in Belgio, grandissimi ascolti, che non si spiegano altrimenti che in ragione dell'inserimento di questi incontri nel calendario della Coppa del mondo. Essi confermano quindi le valutazioni che figurano ai punti 71, 72 e 99 *supra* e confortano la posizione esposta al « considerando » 16 della decisione impugnata, secondo la quale gli incontri della Coppa del mondo, compresi gli incontri « non prime », hanno tradizionalmente attirato numerosi telespettatori.

108. Questa analisi non è rimessa in discussione dai dati di ascolto che si presume particolarmente bassi fatti valere dalla FIFA per quanto riguarda taluni incontri « non prime » (v. punto 83 *supra*). A tal riguardo occorre rilevare che, dei tre incontri ai quali si riferisce la FIFA, due sono iniziati alle 8,30 ed il terzo alle 13,30, ora del Belgio, e che essi si sono svolti contemporaneamente a tre altri incontri « non prime » che hanno comunque attirato, in Vallonia, rispettivamente 221.000, 290.000 e 163.000 telespettatori. Il fatto che la differenza oraria combinata con l'ora di svolgimento degli incontri in questione sia la causa di questo fenomeno osservato per la competizione del 2002 è dimostrato dai dati di ascolto nettamente più rilevanti concernenti gli incontri « non prime » trasmessi né troppo presto di mattina né durante le ore di lavoro, come quelli cui si fa riferimento *supra* al punto 106. Inoltre, secondo un comunicato stampa allegato alla controp replica, la FIFA stessa afferma la rilevanza della differenza oraria, che determina l'ora di svolgimento di un incontro in ogni paese, essendo questa circostanza riconosciuta come fattore che ha inciso sulla rilevanza degli ascolti in Asia e in Europa durante le Coppe del mondo del 2002 e del 2006.

109. Pertanto, i dati di ascolto relativi agli incontri « non prime » confermano la valutazione contenuta al punto 100 *supra*, anziché invalidarla.

110. Inoltre, la conclusione che figura al punto 107 *supra* non è compatibile con quella illustrata al « considerando » 40 della decisione della

Commissione 10 maggio 2000, 2000/400/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 [CE] (Caso n. IV/32.150 - Eurovision, GU L 151, p. 18), alla quale allude la FIFA (v. punto 83 *supra*). Secondo questo « considerando », le manifestazioni internazionali sono generalmente più attraenti per il pubblico di un determinato paese rispetto alle manifestazioni nazionali, purché vi partecipino la squadra o un campione nazionali, mentre gli avvenimenti internazionali a cui non gareggiano campioni o squadre nazionali suscitano sovente scarso interesse. Orbene, la Coppa del mondo si svolge spesso con la partecipazione della squadra nazionale belga. Inoltre, anche quando ciò non avviene, l'assenza di partecipazione di questa squadra nazionale è normalmente constatata dopo la compilazione dell'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società belga, ma anche dopo la cessione dei diritti di trasmissione televisiva per quanto riguarda l'anno di cui trattasi.

111. Per quanto riguarda l'argomento relativo all'assenza di obbligo di trasmissione degli incontri « non prime » (v. punto 86 *supra*), è sufficiente rilevare che la scelta di non imporre ad un'emittente televisiva la trasmissione di un evento non comporta affatto che questo evento non sia di particolare rilevanza per la società ai sensi dell'art. 3-bis della direttiva 89/552, anche quando l'introduzione di tali obblighi rientra nella prassi seguita in generale dal legislatore nazionale. Infatti, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'articolo sopra indicato ha per oggetto di impedire che, a causa di trasmissioni televisive esclusive, il pubblico in generale in uno Stato membro non abbia la possibilità di seguire taluni eventi su una televisione ad accesso libero. Esso non ha dunque per oggetto di obbligare indirettamente gli Stati che intendono concedere una tale protezione ad imporre ad un servizio televisivo ad accesso libero di trasmettere tali eventi. Orbene, se, al fine di inserire validamente un evento in un elenco di eventi di particolare rilevanza per la società, gli Stati membri dovessero imporre ad un servizio televisivo ad accesso libero di trasmetterlo, la disposizione in questione causerebbe effetti che vanno al di là del proprio obiettivo.

112. Dato che gli argomenti della FIFA relativi al fatto che, confermando la valutazione delle autorità belghe, secondo cui la Coppa del mondo costituisce, nella sua integralità, un evento di particolare rilevanza per la società belga, la Commissione avrebbe commesso errori che devono essere esclusi, occorre respingere l'argomento secondo cui tale istituzione non ha proceduto ad un esame appropriato della rilevanza degli incontri « non prime » per la società belga (v. punto 79 *supra*).

113. Per quanto riguarda l'argomento relativo al fatto che altre trasmissioni soddisferebbero il quarto criterio enunciato al « considerando » 5 della decisione impugnata (v. punto 88 *supra*), occorre rilevare, innanzitutto, che le produzioni cui allude la FIFA non costituiscono eventi ai sensi del « considerando » 21 della direttiva 97/36.

114. Inoltre, occorre sottolineare che l'art. 3-bis, n. 1, della direttiva 89/552 non obbliga gli Stati membri a compilare un elenco di eventi di particolare rilevanza per la società, né impone loro, nel caso in cui un tale elenco è redatto, di inserirvi un evento anche se quest'ultimo avrebbe po-

tuto validamente esservi inserito. Infatti, al di là del fatto che questa disposizione indica che ogni Stato membro « può » adottare le misure che portano agli obiettivi che essa descrive, essa concretizza le possibilità che hanno gli Stati membri per derogare a talune regole del Trattato, quali quelle che disciplinano la libera circolazione dei servizi. Orbene, per quanto riguarda la scelta tra diversi eventi concreti di particolare rilevanza per la società ai sensi della direttiva 97/36, non può essere direttamente o indirettamente imposto agli Stati membri di inserire nei loro elenchi eventi diversi da quelli che essi scelgono di inserirvi e di derogare alle regole del Trattato in una misura maggiore di quanto essi intendano. Occorre aggiungere a tal riguardo che l'esame della Commissione nell'ambito dell'art. 3-bis, n. 2, della direttiva 89/552 per quanto riguarda il carattere degli eventi inseriti in quanto eventi di particolare rilevanza per la società avviene in relazione alle loro proprie caratteristiche e non in relazione alle caratteristiche di altri eventi non inseriti.

115. Pertanto, quando un evento è di particolare rilevanza per la società di uno Stato membro, la Commissione non commette alcun errore di diritto omettendo, nell'ambito del controllo che essa esercita in forza dell'art. 3-bis, n. 2, della direttiva 89/552, di opporsi al suo inserimento nell'elenco redatto dallo Stato membro di cui trattasi per il fatto che un altro evento, d'importanza eventualmente più pronunciata per questa società, non vi figura.

116. Supponendo quindi che vi siano altri eventi, ai sensi del « considerando » 21 della direttiva 97/36, di rilevanza ancora più marcata della Coppa del mondo per la società belga, ma che non figurano nell'elenco redatto dalle autorità belghe, la Commissione non ha violato il principio di parità di trattamento accettando l'inserimento di tale competizione nell'elenco controverso.

117. Per quanto riguarda gli argomenti con cui si contesta la proporzionalità dell'inserimento dell'insieme degli incontri della Coppa del mondo nell'elenco belga di eventi di particolare rilevanza per la società, occorre rilevare che quelli illustrati al punto 82 *supra* rilevano una confusione tra, da un lato, la particolare rilevanza di un evento per la società, prima condizione che deve essere soddisfatta e che costituisce il motivo imperativo di interesse che giustifica la restrizione di una libertà fondamentale garantita dal Trattato (v. punti 52-57 *supra*), e, dall'altro, la proporzionalità della restrizione di cui trattasi, che costituisce una seconda condizione che deve soddisfare la normativa nazionale che limita una tale libertà al fine di essere compatibile con il diritto comunitario (v. punto 58 *supra*). A tal riguardo è sufficiente ricordare che, come risulta dall'analisi effettuata nell'ambito del presente motivo, la Coppa del mondo può validamente essere considerata come un evento unico di particolare rilevanza per la società belga, in quanto i dati di ascolto relativi agli incontri « non prime » confermano, anziché invalidarla, la valutazione contenuta nei « considerando » 6 e 16 della decisione impugnata. Si deve quindi constatare che la censura relativa al fatto che gli incontri di cui trattasi non sono di particolare rilevanza per la società, di modo che le misure belghe sarebbero sproporzionate, è, in ogni caso, fondata su una premessa erronea. Di conseguenza, questa censura non invalida

la conclusione della Commissione sul carattere appropriato e proporzionato dell'inserimento dell'insieme degli incontri della Coppa del mondo nell'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società belga, dato il carattere unitario di questa competizione.

118. Per quanto riguarda gli argomenti relativi anche alla violazione del principio di proporzionalità esposti *supra* al punto 91, è sufficiente rilevare che le possibilità proposte dalla FIFA non sono compatibili con la definizione della televisione ad accesso libero esposte al «considerando» 22 della direttiva 97/36, definizione che la FIFA ha esplicitamente dichiarato riconoscere nella replica. Ne deriva che la Commissione non era tenuta ad esaminare queste possibilità prima di adottare la sua conclusione relativa alla proporzionalità dell'inserimento della Coppa del mondo, nella sua integralità, nell'elenco di eventi di particolare rilevanza per la società belga.

119. Ne deriva che, considerando l'inserimento dell'insieme degli incontri della Coppa del mondo nell'elenco di eventi di particolare rilevanza per la società belga compatibile con il diritto comunitario, la Commissione non ha violato l'art. 3-bis, n. 2, della direttiva 89/552, di modo che il primo motivo dev'essere respinto.

Sul secondo e terzo motivo, relativi rispettivamente alla violazione dell'art. 49 CE e alla violazione dell'art. 3-bis, n. 2, della direttiva 89/552 in quanto la Commissione ha erroneamente concluso che le misure belghe erano compatibili, rispettivamente, con l'art. 49 CE e l'art. 43 CE.

— Argomenti delle parti

120. Nel ricorso la FIFA fa valere che gli argomenti che ha dedotto a sostegno del primo motivo dimostrano anche che, considerando l'inserimento di tutti gli incontri della Coppa del mondo nell'elenco di eventi di particolare rilevanza per la società belga compatibile con il diritto comunitario, la Commissione ha violato l'art. 49 CE.

121. Nella replica la FIFA aggiunge che, in primo luogo, la normativa belga, anche se si applica indistintamente alle emittenti nazionali ed estere, le impedisce di vendere i diritti di trasmissione esclusiva di qualsiasi incontro della Coppa del mondo ad emittenti che non soddisfano le condizioni enunciate ai punti 9 e 13 *supra* e, in secondo luogo, in forza del meccanismo del reciproco riconoscimento avviato dalla decisione impugnata, emittenti stabilite in altri Stati membri non potrebbero trasmettere in esclusiva qualsiasi incontro della Coppa del mondo in Belgio, poiché non soddisfano dette condizioni. Anche se la normativa adottata dalla comunità fiamminga lascia alle emittenti di cui trattasi la possibilità di procedere ad una trasmissione esclusiva degli incontri della Coppa del mondo nel caso in cui nessuna emittente che soddisfa le condizioni enunciate al punto 9 *supra* si dichiara disposta ad ottenere sotto-licenze presso di esse, questa eventualità sarebbe puramente teorica. Orbene, l'eliminazione della possibilità di acquisire in esclusiva questo tipo di diritti di trasmissione in Belgio toglierebbe alle emittenti stabilite in altri Stati membri

qualsiasi interesse ad ottenerli ed impedirebbe loro così di trasmettere qualsiasi incontro della Coppa del mondo in quest'ultimo paese.

122. Tuttavia, gli effetti restrittivi della libertà di prestazione dei servizi da parte delle emittenti stabilite in Stati membri diversi dal Belgio avrebbero potuto essere attenuate ad un livello proporzionato inserendo nell'elenco di eventi di particolare rilevanza solo gli incontri della Coppa del mondo che rivestano veramente una tale rilevanza per la società belga, ossia gli incontri « prime », ai quali la FIFA avrebbe sempre aggiunto l'incontro e la cerimonia di apertura. Inoltre, le misure belghe, come approvate dalla Commissione nell'ambito della decisione impugnata, comporterebbero restrizioni sproporzionate e non giustificate alla libertà di prestazione dei servizi rispetto al fine che esse perseguono.

123. Nell'ambito del motivo relativo ad una violazione del diritto di stabilimento, la FIFA rileva, nel ricorso, che l'inserimento della totalità degli incontri della Coppa del mondo negli elenchi di particolare rilevanza per la società belga impedisce alle emittenti che vogliono stabilirsi in Belgio e che intendono proporre a tal fine servizi televisivi a pagamento di ottenere diritti esclusivi per la trasmissione degli incontri per la Coppa del mondo in questo paese. Orbene, l'acquisizione dei diritti di trasmissione non esclusivi non consentirebbe ad un'emittente di piccole dimensioni di accumulare gli introiti, gli abbonati e il prestigio richiesti per stabilirsi in Belgio, di modo che la Commissione avrebbe commesso un errore ritenendo che l'inserimento della totalità degli incontri della Coppa del mondo nell'elenco di eventi di particolare rilevanza per la società belga non violava l'art. 43 CE.

124. La Commissione, sostenuta dagli intervenienti, contesta la fondatezza di tali motivi.

— Giudizio del Tribunale

125. Non è contestato che, come è del resto riconosciuto al « considerando » 17 della decisione impugnata, il meccanismo di riconoscimento reciproco avviato dalla decisione impugnata in forza dell'art. 3-bis della direttiva 89/552 ha per effetto di restringere la libertà di prestazione dei servizi nel mercato comune, quale stabilita dall'art. 49 CE.

126. Inoltre, come fa valere la FIFA, le misure belghe possono collocare le emittenti stabilite in altri Stati membri in una situazione di fatto o di diritto svantaggiosa rispetto a quella delle emittenti stabilite in Belgio. A tal riguardo, nonostante il fatto che la normativa descritta ai punti 7-15 *supra* si applichi indistintamente alle emittenti nazionali ed estere, in realtà è molto meno probabile che nessuna emittente che soddisfi i criteri enunciati ai punti 9 e 13 *supra*, stabilita verosimilmente in Belgio, sarà interessata a ritrasmettere la Coppa del mondo dando così ad un'emittente che intende stabilirsi in Belgio la possibilità di trasmettere detto evento in esclusiva, piuttosto che l'inverso. Inoltre, questa possibilità, secondo la normativa belga, esiste solo per la comunità fiamminga (v. punto 10 *supra*). Ne deriva che le misure belghe costituiscono effettivamente ostacoli alla libertà di stabilimento, come istituita dall'art. 43 CE.

127. Tuttavia, queste restrizioni alla libertà di prestazione di servizi e alla libertà di stabilimento possono essere giustificate dal momento che mirano a tutelare il diritto all'informazione e ad assicurare un ampio accesso del pubblico alle trasmissioni televisive di eventi, nazionali o meno, di particolare rilevanza per la società, alle condizioni supplementari che esse siano idonee a garantire la realizzazione dell'obiettivo che esse perseguono e non vadano al di là di quanto è necessario per raggiungerlo (v. punti 52-58 *supra*).

128. A tal riguardo, occorre ricordare che la FIFA contesta la legittimità della decisione impugnata in relazione alle disposizioni del Trattato sulla libera prestazione dei servizi e sulla libertà di stabilimento in quanto la Commissione approva l'inserimento degli incontri « non prime » nell'elenco di particolare rilevanza per la società belga. Secondo la FIFA, detti incontri non risponderebbero a tale qualificazione, di modo che la restrizione alla libertà di prestazioni di servizi e alla libertà di stabilimento sarebbe sproporzionata.

129. Orbene, così come gli argomenti esaminati *supra* al punto 117, le giustificazioni dedotte a sostegno del motivo relativo alla violazione dell'art. 49 CE sono affette dalla stessa confusione tra, da un lato, la particolare rilevanza di un evento per la società, prima condizione che esso deve soddisfare e che costituisce il motivo imperativo di interesse generale che giustifica la restrizione ad una libertà fondamentale garantita dal Trattato (v. punti 52-57 *supra*), e, dall'altro, la proporzionalità della restrizione di cui trattasi, che costituisce una seconda condizione che deve soddisfare la normativa nazionale che restringe una tale libertà al fine di essere compatibile con il diritto comunitario (v. punto 58 *supra*). A tal riguardo è sufficiente ricordare che, come risulta dall'analisi effettuata nell'ambito del primo motivo, la Coppa del mondo può validamente essere considerata come un evento unico di particolare importanza per la società belga, in quanto i dati di ascolto relativi agli incontri « non prime » confermano, anziché invalidarla, la valutazione contenuta nei « considerando » 6 e 16 della decisione impugnata. Si deve quindi constatare che la censura relativa al fatto che, per essere proporzionato, l'elenco controverso avrebbe dovuto limitarsi all'inserimento degli incontri « prime », poiché questi ultimi sono i soli a presentare una particolare rilevanza per la società belga, è, in ogni caso, fondata su una premessa erronea. Di conseguenza, questa censura non inficia la conclusione della Commissione sul carattere proporzionato di tutti gli incontri della Coppa del mondo nell'elenco di eventi di particolare rilevanza per la società belga.

130. Per quanto riguarda la libertà di stabilimento, le considerazioni che figurano ai punti 127 e 129 *supra* comportano che gli argomenti dedotti dalla FIFA a tal riguardo devono anch'essi essere respinti.

131. Il secondo e il terzo motivo devono di conseguenza essere esclusi.

Sul quarto motivo, relativo alla violazione dell'art. 3-bis, n. 2, della direttiva 89/552 in quanto la Commissione ha erroneamente concluso che le misure belghe erano compatibili con il diritto di proprietà della FIFA

## — Argomenti delle parti

132. La FIFA sostiene che il divieto di cedere i diritti di trasmissione esclusivi di qualsiasi incontro nella Coppa del mondo ad emittenti che non soddisfano le condizioni enunciate ai punti 9 e 13 *supra* annienta il suo diritto di proprietà nella sua sostanza e, in ogni caso, lo restringe in maniera sproporzionata e ingiustificata. La possibilità di cedere tali diritti nell'ambito di un procedimento di gara a cui possono partecipare diversi operatori sarebbe il fattore più determinante del loro valore, da cui proverrebbe la maggior parte delle entrate della FIFA. Omettendo di constatare questa violazione del diritto di proprietà, tutelato dall'art. 1 del primo protocollo aggiuntivo della CEDU e dal diritto comunitario, la Commissione avrebbe quindi commesso un errore di diritto.

133. Inoltre, la possibilità, consentita dalla normativa fiamminga ad un'emittente che non soddisfa queste condizioni, di trasmettere incontri della Coppa del mondo sarebbe puramente teorica (v. punto 121 *supra*), mentre questa possibilità non sarebbe neanche offerta in Vallonia.

134. Orbene, l'obiettivo di un accesso del pubblico agli eventi di particolare rilevanza per la società belga avrebbe potuto essere raggiunto inserendo nell'elenco eventi quali gli incontri della Coppa del mondo che rivestono veramente una tale rilevanza per la società, ossia gli incontri « prime ».

135. La Commissione, sostenuta dagli intervenienti, contesta la fondatezza di questo motivo.

## — Giudizio del Tribunale

136. Occorre ricordare che, come è pacifico tra le parti, la FIFA è l'organizzatore della Coppa del mondo ai sensi del « considerando » 21 della direttiva 97/36, di modo che chiunque intenda sfruttare diritti di trasmissione televisiva di questo evento deve ottenerli presso di essa o presso un soggetto che li ha ottenuti da essa.

137. Pertanto, in quanto il valore di questi diritti può essere pregiudicato dagli effetti giuridici che causa la decisione impugnata (v. punti 37-41 *supra*), il diritto di proprietà della FIFA viene ad esserne anch'esso pregiudicato.

138. Inoltre, dalla giurisprudenza risulta che, allorché uno Stato membro fa valere disposizioni quali gli artt. 46 CE e 55 CE per giustificare una normativa che è tale da ostacolare l'esercizio della libera prestazione dei servizi o della libertà di stabilimento, questa giustificazione, prevista dal diritto comunitario, deve essere interpretata alla luce dei principi generali del diritto e, in particolare, dei diritti fondamentali. Pertanto, la normativa nazionale di cui trattasi potrà beneficiare delle eccezioni previste da queste disposizioni solo se è conforme ai diritti fondamentali di cui i giudici comunitari assicurano il rispetto (v., in tal senso, sentenza della Corte 18 giugno 1991, causa C-260/89, ERT, Racc. p. I-2925, punto 43). Analogamente, non si può ammettere che una misura na-

zionale non conforme ai diritti fondamentali, quali il diritto di proprietà (v., in tal senso, sentenza della Corte 10 luglio 2003, cause riunite C-20/00 e C-64/00, Booker Aquaculture e Hydro Seafood, Racc. p. I-7411, punto 67), possa beneficiare delle eccezioni riconosciute dal fatto che essa risponde a motivi imperativi di interesse generale, come l'accesso televisivo del pubblico in generale agli eventi di particolare rilevanza per la società.

139. Tuttavia, il principio di tutela del diritto fondamentale di proprietà nell'ambito del diritto comunitario non si configura come una prerogativa assoluta, ma deve essere preso in considerazione in relazione alla sua funzione nella società. Conseguentemente, possono essere apportate restrizioni all'esercizio del diritto di proprietà, a condizione che rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale perseguiti dalla comunità e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato ed inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti garantiti (v., in tal senso, sentenze della Corte 12 maggio 2005, causa C-347/03, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e ERSA, Racc. p. I-3785, punto 119, e 12 luglio 2005, cause riunite C-154/04 e C-155/04, Alliance for Natural Health e a., Racc. p. I-6451, punto 126).

140. A tal riguardo occorre ricordare che, per i motivi che figurano ai punti 98-119 *supra* e contrariamente a quanto sostenuto dalla FIFA, la Coppa del mondo può validamente essere considerata un evento unico di particolare rilevanza per la società belga, in quanto i dati di ascolto relativi agli incontri « non prime » confermano, anziché invalidarla, la valutazione contenuta nei « considerando » 6 e 16 della decisione impugnata. In tale contesto, come dichiarato al punto 117 *supra*, il carattere unitario della Coppa del mondo in quanto evento comporta che la Commissione non ha commesso alcun errore ritenendo che l'inserimento della totalità dei suoi incontri nell'elenco belga sia una misura proporzionata.

141. Si deve quindi constatare che la censura secondo cui l'inserimento degli incontri « non prime » nell'elenco di eventi di particolare rilevanza per la società belga costituisce un intervento sproporzionato e intollerabile rispetto al diritto di proprietà della FIFA in quanto questi incontri non costituirebbero siffatti eventi si basa su una premessa erronea.

142. Inoltre, anche se la normativa di cui trattasi può pregiudicare il prezzo che la FIFA otterrà per la concessione dei diritti di trasmissione della Coppa del mondo in Belgio, essa non annienta il valore commerciale di tali diritti, poiché, in primo luogo, non obbliga la FIFA a cederli a qualunque condizione e, in secondo luogo, quest'ultima è tutelata contro pratiche collusive o abusive sia dal diritto comunitario sia dal diritto nazionale della concorrenza. Ne deriva che la Commissione non ha commesso alcun errore concludendo per la proporzionalità delle misure belghe.

143. Il quarto motivo deve, quindi, essere respinto.

Sul quinto motivo relativo alla violazione dell'art. 3-bis, n. 2, della direttiva 89/552 in quanto la Commissione ha erroneamente concluso che il procedimento a conclusione del quale le misure belghe sono state adottate era chiaro e trasparente

## — Argomenti delle parti

144. La FIFA sostiene che le autorità belghe hanno agito in maniera arbitraria e non hanno fornito spiegazioni relativamente all'elenco di eventi di particolare rilevanza per la società. Il consiglio dei media fiammingo avrebbe lamentato l'esistenza di un metodo arbitrario di redazione dell'elenco di cui trattasi, ma anche la sua lunghezza e l'assenza di spiegazioni relativamente alla scelta degli eventi.

145. Inoltre, per scegliere gli eventi da inserire nell'elenco, le autorità fiamminghe avrebbero utilizzato criteri che differiscono da quelli menzionati al « considerando » 5 della decisione impugnata.

146. Pertanto, in primo luogo, il criterio in base al quale l'evento deve presentare grande valenza di attualità e riscuotere ampio interesse per il pubblico (v. punto 8, primo trattino, *supra*) differirebbe sostanzialmente dal primo criterio enunciato al « considerando » 5 della decisione impugnata (v. punto 20 *supra*) in quanto non richiederebbe di verificare se l'evento trovi un'eco particolare al di là di coloro che seguono abitualmente lo sport o l'attività di cui trattasi, ma si limiterebbe ad una valenza di attualità e ad un interesse presso il pubblico.

147. In secondo luogo, il criterio secondo cui l'evento avviene nell'ambito di una competizione internazionale importante o è un incontro al quale partecipa la squadra nazionale, una squadra di un club belga o uno o vari sportivi belgi (uomini e donne) differirebbe significativamente dal terzo criterio enunciato al « considerando » 5 della decisione impugnata, poiché quest'ultimo richiederebbe sia la partecipazione di una squadra o di uno sportivo (uomo o donna) belga sia lo svolgimento nell'ambito di una competizione internazionale.

148. Infine, la FIFA fa valere che le autorità belghe non hanno fornito alcuna spiegazione relativamente all'inserimento della totalità degli incontri della Coppa del mondo nell'elenco di eventi di particolare rilevanza per la società, di modo che la Commissione non potrebbe validamente concludere nel senso che il detto elenco è stato compilato in maniera chiara e trasparente, come richiesto dall'art. 3-*bis*, n. 1, della direttiva 89/552.

149. La Commissione, sostenuta dagli intervenienti, contesta la fondatezza di questo motivo.

## — Giudizio del Tribunale

150. Occorre ricordare, in via preliminare, che l'art. 3-*bis*, n. 1, della direttiva 89/552 non enuncia gli elementi specifici che devono caratterizzare le procedure istituite a livello nazionale ai fini della redazione dell'elenco di eventi di particolare rilevanza per la società. Questa disposizione lascia agli Stati membri un potere discrezionale per organizzare le procedure di cui trattasi per quanto riguarda le loro fasi, l'eventuale consultazione degli interessati e l'attribuzione delle competenze amministrative, pur precisando che esse devono essere improntate alla chiarezza e alla trasparenza nel loro insieme.

151. Infatti, le restrizioni all'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato mediante misure nazionali giustificate da motivi imperativi di interesse generale devono inoltre essere idonee a garantire la realizzazione dell'obiettivo che esse perseguono e non andare oltre quanto necessario per raggiungere tale obiettivo (v. punto 54 *supra*).

152. Nell'intento di preservare la proporzionalità e l'assenza di discriminazioni ingiustificate le procedure istituite dagli Stati membri al fine di adottare l'elenco di eventi di particolare rilevanza per la società devono essere chiare e trasparenti, nel senso che devono essere basate su criteri obiettivi conosciuti in anticipo dagli interessati, in modo da evitare che il potere discrezionale di cui dispongono gli Stati membri nel decidere sugli eventi specifici da inserire nei loro elenchi sia esercitato in maniera arbitraria (v., in tal senso, sentenza *United Pan-Europe Communications Belgium e a.*, cit. *supra* al punto 53, punto 46). Infatti, anche se l'inserimento di un evento nell'elenco richiede, in base all'art. 3-*bis* della direttiva 89/552, che questo abbia una particolare rilevanza per la società, ciò non toglie che la previa fissazione dei criteri specifici in relazione ai quali questa rilevanza viene valutata costituisce un elemento essenziale affinché le decisioni nazionali siano adottate in maniera trasparente e nell'ambito del potere discrezionale di cui dispongono le autorità nazionali al riguardo (v. punto 94 *supra*).

153. In tale contesto, quando la Commissione ritiene che il procedimento nazionale di redazione dell'elenco di eventi di particolare rilevanza per la società di uno Stato membro soddisfi i requisiti di chiarezza e di trasparenza, tenendo conto, in particolare, dell'applicazione di taluni criteri di selezione enunciati nella sua decisione, questi criteri devono riflettere la sostanza dei criteri previsti nella normativa nazionale di cui trattasi.

154. Nella fattispecie, si deve constatare che il primo criterio posto dal decreto 28 maggio 2004 non presenta alcuna differenza sostanziale rispetto al primo criterio enunciato al « considerando » 5 della decisione impugnata. Infatti, contrariamente a quanto sostiene la FIFA, il requisito di un « ampio interesse presso il pubblico » non è per definizione soddisfatto quando l'evento sportivo di cui trattasi suscita l'interesse unicamente di coloro che seguono abitualmente lo sport in questione.

155. Per quanto riguarda il terzo criterio enunciato al « considerando » 5 della decisione impugnata, è sufficiente constatare che la Commissione non ha considerato che questo era soddisfatto per quanto riguarda la Coppa del mondo. A tal riguardo, risulta dai « considerando » 6 e 16 della decisione impugnata che, per quanto riguarda la Coppa del mondo, la Commissione ha ritenuto che il primo e il quarto criterio enunciati al « considerando » 5 della decisione impugnata fossero soddisfatti. Per contro, il « considerando » 8 della decisione impugnata che applica il terzo criterio enunciato al « considerando » 5 della stessa non fa riferimento alla Coppa del mondo, ma riguarda le competizioni internazionali a livello dei club di calcio, quali la Champions League e la Coppa UEFA, i cui incontri che coinvolgono i club belgi rientrano anch'essi nell'elenco controverso.

156. Per quanto riguarda l'osservazione formulata dal consiglio dei media fiammingo, occorre rilevare che essa non contiene alcun elemento idoneo a giustificare l'affermazione del detto consiglio sul carattere asseritamente arbitrario della procedura di compilazione dell'elenco della comunità fiamminga che è stata formulata nel 1999, ossia diversi anni prima dell'adozione degli strumenti legislativi e dell'elenco controverso. Per quanto riguarda l'allusione alla lunghezza dell'evento di cui trattasi, non vi è nulla in tale valutazione che pregiudichi la chiarezza o la trasparenza della procedura nazionale.

157. Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui le autorità belghe non hanno fornito alcuna giustificazione sull'inserimento di tutti gli incontri della Coppa del mondo nell'elenco di eventi di particolare rilevanza per la società, occorre, innanzitutto, ricordare che il ruolo degli incontri « non prime », come esposto *supra* al punto 72, costituisce un elemento notorio, indubbiamente conosciuto dalla FIFA, organizzatore della competizione in questione. In secondo luogo, la FIFA non contesta il fatto che gli incontri « prime » soddisfino i criteri per essere qualificati come eventi di particolare rilevanza per la società belga. È quindi manifesto, in tale contesto, che, allorché le autorità belghe inseriscono nell'elenco di eventi di particolare rilevanza per la società anche gli incontri « non prime » della Coppa del mondo, lo fanno poiché questi incontri soddisfano gli stessi criteri degli incontri « prime » di questa competizione. Si deve constatare che, in tale contesto, la FIFA è stata messa in grado di conoscere i motivi per cui le autorità belghe hanno inserito la Coppa del mondo integralmente nell'elenco di eventi di particolare rilevanza per la società che esse hanno adottato e di contestare questa scelta dinanzi ai giudici nazionali facendo valere ogni elemento che, a suo parere, rimette in discussione la valutazione relativa alla rilevanza degli incontri « non prime » per la società belga, così come ha fatto nell'ambito del presente ricorso.

158. Ne deriva che il quinto motivo deve essere respinto.

Sulla domanda di misure di organizzazione del procedimento presentate dalla FIFA

159. Le valutazioni effettuate nell'ambito dei motivi dedotti dalla FIFA hanno come conseguenza che non occorre adottare le misure di organizzazione del procedimento da essa richieste (v. punti 22 e 24 *supra*).

160. A tal riguardo occorre rilevare che, secondo la FIFA, la sua domanda mira a consentire ad essa, così come al Tribunale, di esaminare, in primo luogo, se la Commissione abbia disposto di elementi sufficienti al fine di concludere per la compatibilità dell'elenco belga con il diritto comunitario e, in secondo luogo, se l'elenco in questione sia stato compilato in maniera chiara e trasparente. In particolare, la FIFA fa valere che la presa di conoscenza dell'insieme delle osservazioni fatte dalla Commissione e dalle autorità belghe durante il procedimento di valutazione delle misure nazionali in questione è indispensabile al fine di poter esaminare se queste autorità si siano pienamente conformate alle domande della Commissione e se i dati di ascolto relativi a diverse discipline sportive siano

stati presi in conto in maniera coerente, dato che, trattandosi di altre competizioni, solo taluni incontri sono stati inseriti nell'elenco controverso.

161. Occorre osservare che, come dichiarato nell'ambito dell'esame dei motivi dedotti dalla FIFA, la Commissione non ha commesso alcun errore nel concludere che l'inserimento della totalità degli incontri della Coppa del mondo nell'elenco di eventi di particolare rilevanza per la società belga era compatibile con il diritto comunitario, e questo sulla base degli elementi di cui essa disponeva, quali la notifica delle autorità belghe del 10 dicembre 2003, menzionata al « considerando » 1 della decisione impugnata e allegata al controricorso. Questa stessa notifica ha consentito alla Commissione di concludere che la procedura istituita in Belgio era chiara e trasparente, essendo stati respinti gli argomenti dedotti contro questa valutazione nell'ambito del quinto motivo.

162. Inoltre, la legittimità di una decisione della Commissione sulla compatibilità delle misure adottate a titolo dell'art. 3-bis della direttiva 89/552 con il diritto comunitario viene valutata tenendo conto della versione nella quale queste sono state alla fine approvate. Pertanto, le eventuali versioni anteriori o osservazioni che la Commissione o le autorità nazionali hanno potuto formulare nell'ambito della valutazione di queste misure non sono, per loro natura, pertinenti a tal fine.

163. Per quanto riguarda l'argomento relativo ad un eventuale trattamento differenziato tra diverse competizioni nel senso che talune sono state inserite nell'elenco controverso integralmente mentre altre solo per taluni dei loro incontri, è sufficiente rilevare che nulla impedisce alla FIFA di far valere questa circostanza, risultante dall'elenco stesso, come motivo di annullamento della decisione impugnata, anche se essa non conosce i dati di ascolto comunicati alla Commissione relativamente alle competizioni in questione.

164. In tale contesto, occorre respingere la domanda di adozione di misure di organizzazione del procedimento nonché il ricorso nel suo insieme.

#### SULLE SPESE.

165. Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La FIFA, essendo rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese, conformemente alle conclusioni della Commissione.

166. Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania e il Regno Unito supporteranno le proprie spese conformemente all'art. 87, n. 4, del regolamento di procedura.

Per questi motivi, il Tribunale (Settima Sezione) dichiara e statuisce:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Fédération internationale de football association (FIFA) supporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

3) Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.

**ESCLUSIVA TELEVISIVA  
SUGLI EVENTI SPORTIVI DI  
PARTICOLARE RILEVANZA  
E REGOLE COMUNITARIE**

1. IL CASO.

**L**o stato del Belgio, con un proprio provvedimento normativo<sup>1</sup>, inseriva nell'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la propria comunità, il campionato del mondo di calcio, nella sua interezza ed in diretta televisiva. Secondo la regolamentazione interna

(art. 4, n. 2 del decreto 27 febbraio 2003), affinché una manifestazione possa rientrare nell'elenco degli eventi di particolare rilevanza nello stato, deve soddisfare almeno due delle seguenti condizioni:

i) avere una risonanza particolare presso il pubblico della comunità francese in generale e non solo presso il pubblico che segue abitualmente questo tipo di evento;

ii) rivestire una particolare importanza culturale, godere di un riconoscimento generalizzato da parte del pubblico della comunità francese e costituire un catalizzatore della sua identità culturale;

iii) coinvolgere una personalità o una squadra nazionale nell'ambito di una gara o di una manifestazione internazionale di rilievo;

iv) essere tradizionalmente trasmesso in un programma offerto da un servizio di radiodiffusione televisiva liberamente accessibile nella comunità francese e interessare un ampio pubblico<sup>2</sup>.

In ragione della regolamentazione comunitaria (art. 3-bis della direttiva 89/552/CEE, come aggiunto dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE), i diritti esclusivi sull'evento in questione non possono essere esercitati dalle emittenti in modo da impedire ad una parte rilevante della popolazione di seguirli su canali televisivi non a pagamento.

<sup>1</sup> Decreto 28 maggio 2004.

<sup>2</sup> Analoghe previsioni si rinvencono nella regolamentazione italiana: la delibera 81/98 dell'AGCOM (e nella delibera di rettifica 172/99 AGCOM) che qualifica evento di particolare rilevanza per la società quell'evento sportivo o non sportivo, che soddisfi almeno due delle seguenti quattro condizioni: a) l'evento e i suoi esiti godono di risonanza speciale e generalizzata in Italia ed interessano altre persone oltre a quelle che normalmente seguono in televisione il tipo di evento in questione; b) l'evento gode da parte della popolazione di un riconoscimento generalizzato, riveste una particolare importanza culturale ed è un catalizzatore dell'identità culturale italiana; c) l'evento coinvolge la squadra nazionale di una determinata disciplina spor-

tiva in un torneo internazionale di grande rilievo; d) l'evento è stato tradizionalmente trasmesso sulla televisione non a pagamento e ha raccolto un ampio pubblico di telespettatori in Italia. Con riguardo in particolare alla lista di eventi considerati di particolare importanza per l'Italia che non possono essere trasmessi da emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana in esclusiva e solo in forma codificata in modo da permettere ad una parte consistente (più del 90%) del pubblico italiano della possibilità di seguirli su un canale televisivo gratuito senza costi supplementari per l'acquisto di impianti tecnici, si riscontrano a differenza dell'elenco redatto dallo stato belga, solamente la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato del mondo di calcio.

La FIFA si opponeva all'inserimento da parte dello stato del Belgio della totalità delle (64) partite della suddetta competizione sportiva, in quanto, a suo dire, non tutte riscuotono quel rilevante interesse da parte del pubblico, distinguendole appunto tra « *prime* », comprendenti le semifinali, la finale e le partite giocate dalla squadra nazionale che hanno indubbiamente un forte richiamo nel pubblico e « *non prime* », comprendenti tutte le altre partite che non susciterebbero lo stesso interesse. Secondo la prospettiva della FIFA, solamente le partite cosiddette « *prime* » potevano essere inserite nell'elenco degli eventi di particolare rilevanza e non anche le altre. Diversamente, cioè con un unico elenco comprendente la totalità delle partite della manifestazione sportiva, si determinerebbe un ostacolo alla libera prestazione di servizi in quanto si va a limitare il numero delle emittenti interessate all'acquisto dei diritti di trasmissione televisiva delle partite del campionato del mondo. D'altronde, sempre secondo la FIFA, le partite « *non prime* », dato che anche in passato non furono trasmesse da reti televisive gratuite, non riscuoterebbero un interesse particolare nel pubblico, ma solo nei confronti della ristretta cerchia degli appassionati di calcio; ciò sarebbe confortato dai bassi indici di ascolto registrati in passato per incontri « *non prime* » tenuti in manifestazioni precedenti dello stesso genere. Per queste ragioni, non sarebbero soddisfatte le due condizioni minime stabilite dalla sopra-richamata legislazione nazionale e l'inserimento nell'elenco degli eventi di particolare rilevanza delle partite « *non prime* » sarebbe quindi una misura sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito.

In aggiunta, la FIFA, oltre a contestare l'estensione indiscriminata dell'inserimento dell'intera manifestazione sportiva nell'elenco degli eventi di particolare rilevanza, lamentava una indebita quanto illegittima restrizione del proprio diritto di proprietà sui diritti televisivi, nonché della sua libertà comunitaria di stabilimento e di circolazione dei servizi.

Il Tribunale dell'Unione europea sostiene, con la decisione in rassegna, che sebbene il 18° considerando della direttiva 97/36/CE non precisi alcunché in merito alla possibilità di inserire nell'elenco degli eventi di particolare rilevanza ai sensi del richiamato art. 3-*bis* della direttiva 89/552/CEE, come modificato dalla direttiva 97/36/CE, anche le partite cosiddette « *non prime* », non si ravvisano ostacoli nel ritenere che siano anch'esse rilevanti per il pubblico e perciò far parte del detto elenco<sup>3</sup>. Sostiene il Tribunale che il campionato del mondo di calcio è una competizione sportiva che può ragionevolmente essere considerata come un evento unico piuttosto che una compilazione di eventi singoli distinti tra partite « *prime* » e partite « *non prime* », dal momento che è notorio che, nell'ambito della suddetta manifestazione sportiva, i risultati delle partite « *non prime* » determinano la sorte delle squadre, di modo che la

<sup>3</sup> Il 18° considerando della direttiva 97/36/CE testualmente recita: « *considerando che è essenziale che gli Stati membri siano in grado di adottare misure volte a proteggere il diritto all'informazione e ad assicurare un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di eventi, nazionali e non, di particolare rilevanza per la società, quali i giochi olimpici, il cam-*

*pionato del mondo di calcio e il campionato europeo di calcio; che a tal fine gli Stati membri mantengono il diritto di prendere misure, compatibili con il diritto comunitario, volte a regolare l'esercizio, da parte delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione, dei diritti esclusivi di trasmissione di tali eventi* ».

loro partecipazione a partite « *prime* », quali ad esempio quelle che coinvolgono direttamente la squadra nazionale dello stato membro, può dipenderne. Pertanto, prosegue il Tribunale, le partite « non *prime* » definiscono gli avversari della squadra nazionale nelle fasi successive della competizione, o, talvolta, possono anche determinare la presenza o l'eliminazione della squadra nazionale nella fase successiva della medesima competizione. Queste argomentazioni, si legge nella sentenza, trovano la loro fondatezza, dal momento che, statisticamente, è stato rilevato che queste partite cosiddette « non *prime* » attirano pur sempre un numero considerevole di telespettatori.

## 2. LA NORMATIVA.

### 2.1. *La normativa vigente nella controversia.*

La sentenza in rassegna emessa dal Tribunale dell'Unione Europea offre l'occasione per precisare alcuni principi della normativa comunitaria concernenti l'esercizio dell'attività televisiva avente ad oggetto la trasmissione di eventi di particolare rilevanza; essi, secondo la definizione offerta dalla direttiva 97/36/CE del 30 giugno 1997, sono quegli eventi che rispondono a determinati criteri: essere eventi di straordinaria importanza che presentano un interesse per il pubblico in generale nell'Unione Europea o in un determinato stato membro, ● in una parte significativa di uno stato membro e sono organizzati in anticipo da un organizzatore legittimato a venderne i relativi diritti televisivi<sup>4</sup>.

In ragione di tali eventi, la regolamentazione comunitaria invita gli stati membri ad adottare misure normative volte a tutelare il diritto all'informazione, assicurando un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di tali eventi, siano essi di carattere nazionale o meno; generalmente, si tratta di eventi internazionali a carattere sportivo, quali le olimpiadi, il campionato del mondo di calcio, o il campionato europeo di calcio.

In tali casi, gli stati membri mantengono il diritto di adottare delle misure, compatibili con il diritto comunitario, dirette a regolare l'esercizio da parte delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione, dei di-

<sup>4</sup> Sono rari gli interventi della dottrina italiana sul tema degli eventi di grande interesse per il pubblico e la loro trasmissione televisiva; qualche breve cenno in U. PATRONI GRIFFI, *Gli eventi non monopolizzabili*, in *AIDA*, 2008, 46. In generale, sui diritti televisivi sugli eventi sportivi, A. MUSSO, *Titolarità e trasferimento dei diritti radiotelevisivi sulle manifestazioni sportive*, in *AIDA*, 2000, 472. Tra le fonti straniere: N. HELBERGER, *The 'Right to Information' and Digital Broadcasting - About Monsters, Invisible Men, and the Future of European Broadcasting Regulation*, in (2006) *Entertainment Law Review*, vol. 17, 70; R. PARRISH,

*Access to Major Events on Television under European Law*, in (2008) *Journal of Consumer Policy*, vol. 31, 79; R. CRAUFURD SMITH-B. BOETTCHER, *Football and Fundamental Rights: Regulating Access to Major Sporting Events on Television*, in (2002) *European Public Law*, vol. 8, 107; per gli aspetti giuseconomici, cfr. C.T. HANSEN-S. KYHL, *Pay-per-view broadcasting of outstanding events: consequences of a ban*, in (2001), *International Journal of Industrial Organization*, 589; sui profili della concorrenza, cfr. A.M. WATCHMEISTER, *Broadcasting of sports events and competition law*, in (1998) *Competition Policy Newsletter*, 2.

ritti esclusivi di trasmissione di tali eventi. Ciò è stabilito dal richiamato art. 3-*bis* della direttiva 89/552/CEE che assicura agli stati membri la facoltà di impedire alle emittenti televisive di trasmettere in esclusiva eventi ritenuti dallo stato membro di particolare rilevanza per la società, in modo da privare una parte importante del pubblico di quello stato membro della possibilità di seguire i suddetti eventi in diretta o in differita su canali liberamente accessibili agli utenti, vale a dire quei canali che non prevedono un pagamento supplementare rispetto alle modalità di finanziamento delle trasmissioni televisive ampiamente prevalenti in ciascuno stato membro (quali il canone e/o l'abbonamento base ad una rete via cavo).

In questi casi, sempre ai sensi del citato art. 3-*bis* della direttiva 89/552/CEE, lo stato membro redige un elenco di eventi che considera di particolare rilevanza per la società e determina se tali eventi debbano essere disponibili in diretta integrale o parziale, o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive nel pubblico interesse, in differita integrale o parziale. Successivamente, lo stato membro deve notificare alla Commissione le misure che ha adottato o che intende adottare, le quali, entro tre mesi dalla ricezione della notifica, sono verificate dalla stessa Commissione ai fini della loro compatibilità con il diritto comunitario.

La Commissione, poi, pubblica nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee le misure prese e, almeno una volta l'anno, l'elenco consolidato di tutte le misure adottate dagli stati membri.

## 2.2. *La direttiva 2010/13/UE del 10 marzo 2010.*

Anche l'ultima direttiva 2010/13/UE del 10 marzo 2010 sui servizi di media audiovisivi mantiene i principi sanciti dalle direttive precedenti in materia di trasmissione televisiva di eventi di particolare rilevanza. Il 48° considerando della richiamata direttiva prevede che sebbene i diritti di trasmissione televisiva di eventi di grande interesse per il pubblico possano essere acquistati dalle emittenti in esclusiva, è, nel contempo, fondamentale promuovere il pluralismo attraverso la produzione e la programmazione di informazioni diversificate nell'Unione, nonché rispettare i principi riconosciuti dall'articolo 11 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Nello specifico, il 49° considerando contiene un'esortazione agli stati membri ad adottare misure volte a proteggere il diritto all'informazione e ad assicurare un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di eventi, nazionali e non, di particolare rilevanza per la società<sup>5</sup>, quali i giochi olimpici, il campionato del mondo di calcio e il campionato europeo di calcio. A tal fine gli Stati membri mantengono il diritto di prendere misure, compatibili con il diritto dell'Unione, volte a regolare l'esercizio, da parte delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione, dei diritti esclusivi di trasmissione di tali eventi.

L'art. 14 della direttiva sui servizi media audiovisivi ripercorre la disciplina tracciata dall'art. 3-*bis* della precedente direttiva 89/552/CEE affi-

<sup>5</sup> Circa la definizione di eventi di particolare rilevanza, la direttiva 2010/13/UE

mantiene la stessa definizione contenuta nella direttiva 97/36/CEE.

dando a ciascuno stato membro il compito di redigere un elenco di eventi nazionali o meno, che considera di particolare rilevanza per la società, determinando, altresì, se tali eventi debbano essere disponibili in diretta integrale o parziale o in differita. L'ultimo comma del citato articolo, così come previsto nella precedente regolamentazione comunitaria, prevede che gli stati membri, nel contesto della loro legislazione, possano limitare i diritti esclusivi di trasmissione di tali eventi per non privare una parte importante del pubblico della possibilità di seguirli e ciò per ragioni obiettive di pubblico interesse.

### 3. PREVALENZA DEL DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SULL'ATTIVITÀ DI IMPRESA DI ORGANIZZATORI ED EMITTENTI.

Al di là della qualificazione del campionato del mondo di calcio come un evento unico composto da tutte partite di forte interesse per il pubblico di uno stato membro, o come una manifestazione sportiva che si compone solamente di alcune partite di grande rilevanza per il pubblico (quelle in cui gioca la squadra nazionale del paese membro e quelle delle fasi finali del torneo) ed altre che invece non suscitano il medesimo interesse, la pronuncia in rassegna offre lo spunto per formulare alcune considerazioni in ordine al rapporto ed al bilanciamento tra il diritto all'informazione, l'attività di impresa a cui è collegata la libertà di iniziativa economica ed i diritti esclusivi delle emittenti televisive.

Nella catena del valore rappresentata dai diritti televisivi sulle manifestazioni sportive di grande rilevanza, le diverse posizioni soggettive che entrano in gioco sono quelle riferite all'organizzatore dell'evento che è il titolare originario dei relativi diritti di sfruttamento economico, all'emittente televisiva che ha acquistato i diritti di trasmissione, allo stato membro che determina le sorti dell'evento con il suo inserimento nell'elenco degli eventi di particolare rilevanza e gli utenti televisivi che fruiscono la manifestazione tramite il mezzo televisivo. Ognuno di tali soggetti è portatore di un centro di interessi autonomo e talvolta divergente con quello degli altri: l'organizzatore dell'evento tenderà a massimizzare il profitto derivante dallo sfruttamento economico dell'evento, in particolare, attraverso la cessione dei diritti di trasmissione televisiva; l'emittente televisiva avrà interesse ad accedere liberamente all'evento, senza dover affrontare una lunga negoziazione con l'organizzatore dell'evento stesso e soprattutto, tenderà a massimizzare il proprio profitto anche attraverso l'ausilio di contenuti di carattere promozionale collegati alla diffusione televisiva; lo stato membro, nella sua ampia discrezionalità decide le sorti di quello o quell'altro evento, attribuendo ad esso la qualifica di rilevanza per la collettività; infine, il pubblico, mosso dall'interesse a fruire nella modalità più ampia possibile la trasmissione televisiva senza sopportare oneri economici.

Non vi è dubbio che, all'interno di questo perimetro, l'unico soggetto che esercita un ruolo decisivo, in grado cioè anche di determinare un'alterazione degli assetti di tipo privatistico fino a quel momento determinati, è lo stato membro che decide, a sua discrezione, di inserire una individuata manifestazione (anche nella sua interezza) all'interno della lista degli eventi di particolare rilevanza. Dall'esercizio di questa facoltà discrezionale, al di là delle petizioni di principio sul fatto che le misure adot-

tate non debbano costituire uno strumento di discriminazione o di chiusura del mercato verso le emittenti degli altri Stati membri, verso i detentori di diritti o altri operatori economici, né debbano avere un impatto culturalmente negativo sul mercato (per esempio ostacolando senza necessità la circolazione dei diritti di trasmissione di eventi culturalmente rilevanti, o riducendo seriamente le fonti di finanziamento di tali eventi a livello europeo), né discendono considerevoli conseguenze:

1) l'organizzatore dell'evento che, a titolo originario, è il soggetto titolare dei diritti di sfruttamento patrimoniale, a fronte degli investimenti, talvolta cospicui per l'allestimento della manifestazione, vede drasticamente ridursi le sue aspettative di carattere economico derivanti dalla cessione dei relativi diritti di trasmissione televisiva, in conseguenza della diminuzione del loro valore commerciale e non possono più essere offerti sul mercato e ceduti all'emittente che propone le migliori condizioni; inoltre, sempre per l'organizzatore, si concretizza il rischio che le emittenti televisive non acquistino più in esclusiva l'intero programma della manifestazione, ma solamente alcune parti o sezioni di essa, che hanno meno probabilità di essere inserite nell'elenco di cui all'art. 3-bis della direttiva 89/552/CEE, ora art. 14 della direttiva 2010/13/UE. Queste conseguenze vengono considerate dal Tribunale non ragguardevoli, né sproporzionate rispetto ai diritti ed alla posizione soggettiva dell'organizzatore dell'evento, dal momento che con l'inserimento di quest'ultimo nell'elenco degli eventi di particolare rilevanza, non si abbatterebbe il valore commerciale dei diritti di trasmissione televisiva dato che l'organizzatore non sarebbe comunque obbligato a cederli a qualunque condizione e perché sarebbe comunque tutelato contro pratiche collusive o abusive sia dal diritto comunitario che dal diritto nazionale della concorrenza. Ad onor del vero, tale considerazione non sembra rispecchiare appieno l'esperienza concreta dell'organizzatore che, essendosi assunto gli oneri economici per la realizzazione dell'evento, pur di rientrare dell'investimento supportato, con molta probabilità, sarebbe disposto ad accettare di buon grado le condizioni proposte dall'emittente che trasmette sul canale liberamente accessibile.

2) l'organizzatore dell'evento inserito nel suddetto particolare elenco, così come l'emittente televisiva se ha già preventivamente acquistato dal primo i diritti di trasmissione televisiva, vedono intaccato il loro diritto di proprietà su tali beni<sup>6</sup>; questi soggetti non sono più del tutto liberi di disporne, ma soggiacciono a delle restrizioni derivanti dalla regolamentazione comunitaria<sup>7</sup>. La proprietà, diritto fondamentale dell'individuo,

<sup>6</sup> Sui diritti televisivi come nuovi beni, cfr. l'opera di E. Poddighe, « *Diritti televisivi e teoria dei beni - seconda edizione aggiornata ed ampliata*, Padova, 2003 e le indicazioni bibliografiche ivi presenti; P. Auteri, *Diritti esclusivi sulle manifestazioni sportive e libertà di informazione*, in *AIDA*, 2003, 183; O. Troiano, *Il « diritto » sullo spettacolo sportivo (tutela giuridica dell'interesse alla sua utilizzazione economica)*, in *AIDA*, 2003, 144; in parte anche R. Ferrelli, *L'evento sportivo come bene in senso giuridico alla luce del D.Lgs. n. 9/2008*, in

questa *Rivista*, 2009, 415 e P. Sammarco, *Le partite di calcio in tv e la loro ritrasmissione non autorizzata via web*, in questa *Rivista*, 2010, 922. Cfr. anche L. Nivarra, *I « diritti esclusivi di trasmissione di eventi »*, in *AIDA*, 2008, 33, il quale dedica qualche riga sulla limitazione dell'esclusiva in favore dell'emittente televisiva in chiaro alla quale spetterà di assicurare al largo pubblico l'evento socialmente rilevante.

<sup>7</sup> Significativa sul punto è la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 13 marzo 2008, causa C-125/06 P

viene compresa ed il suo esercizio quindi soggetto a limitazioni. Si riconosce che la proprietà non si può configurare come una prerogativa assoluta, ma deve essere presa in considerazione in relazione alla sua funzione nella società; così possono essere imposte delle restrizioni, naturalmente proporzionate e che non sviliscano il diritto e rendere così inaccettabile le misure, a condizione che rispondano in concreto ad obiettivi di interesse generale perseguiti dalla comunità, quale l'accesso televisivo del pubblico ad eventi di particolare importanza.

3) Le regole comunitarie in esame pongono delle obiettive limitazioni all'attività economica e di impresa del soggetto organizzatore dell'evento ed alle emittenti televisive interessate alla trasmissione di quest'ultimo; ad esse si aggiunge il rischio di creare ostacoli alla libertà di stabilimento, dal momento che tali previsioni normative sono suscettibili di collocare le imprese di altri stati membri in una situazione di fatto o di diritto più sfavorevole in relazione a quella dello stato membro che le ha adottate. Anche la libera prestazione di servizi all'interno del perimetro europeo viene così in qualche misura minacciata, atteso che, per uno stato membro, potrebbe vedersi ridotto il numero delle emittenti interessate all'acquisto dei diritti di trasmissione televisiva dell'evento di particolare rilevanza, favorendo, anche indirettamente, talune imprese stabilite in quel determinato stato.

Tutte le suindicate restrizioni o limitazioni ai principi cardine che compongono il diritto comunitario vengono giustificate ed ammesse perché mirano a tutelare e promuovere, il diritto all'informazione, favorendo così l'accesso del pubblico alla libera trasmissione televisiva dell'evento di particolare rilevanza per una comunità di uno stato membro. Naturalmente, lo stato membro, nell'adozione di tali misure dovrà attenersi a criteri di ragionevolezza e proporzionalità, garantendo il soddisfacimento dei fini che esse perseguono, senza andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo. Ed allora lo sforzo sarà di trovare il difficile punto di equilibrio tra l'accesso per il pubblico all'informazione collegata all'evento di particolare rilevanza ed i diversi interessi di cui sono portatori gli organizzatori e le emittenti, senza svilire la libertà economica del soggetto che svolge un'attività di impresa.

PIEREMILIO SAMMARCO

(Commissione delle Comunità europee vs. *Infront WM AG*) nel punto dove si afferma che « poiché questi limiti sono collegati alle condizioni a cui tali emittenti acquistano i diritti di ritrasmissione televisiva degli eventi designati dal detentore dei diritti esclusivi di trasmissione televisiva, le misure prese da tale Stato membro e la decisione che le approva hanno come conse-

guenza di porre ai diritti detenuti da una società che ha acquistato diritti di ritrasmissione televisiva nuove restrizioni che non esistevano nel momento in cui essa ha acquistato i detti diritti e che ne rendono più difficile l'esercizio. Così, una siffatta decisione della Commissione incide direttamente sulla situazione giuridica del titolare di tali diritti ».